Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1, Palazzo F6
20090 Assago MI
Tel. +39 02 824761
Fax +39 02 82476799

S.r.l. a Socio Unico
Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V.
Capitale sociale: € 19.640.000 int. vers.
R. Imprese di Milano, Codice Fiscale
e Partita IVA 10209790152
R.E.A. di Milano N. 1353036

Novità Principali - 1/2015

1 Windows XP 2
2 Windows 2003: fine supporto 2
3 Note sul Server SQL 3
4 Certificazione Unica 4
4.1 Premessa 4
4.2 Generazione Certificazione Unica 4
5 Regime speciale IVA M.O.S.S. (Mini One Stop Shop) 9
5.1 Premessa 9
5.2 Attivazione 14
5.3 Configurazione 14
5.3.1 Codici iva 14
5.3.2 Gestione documenti 16
5.3.3 Gestione prima nota 17
5.3.4 Riepilogo movimenti IVA 19
5.3.5 Stampa riepilogo movimenti IVA 20
6 Scissione dei pagamenti 23
6.1 Premessa 23
6.2 Anagrafica clienti 24
6.3 Manutenzione clienti 25
6.4 Gestione documenti 25
6.5 Stampa documenti 26
6.6 Formato fattura elettronica 28
6.7 Scadenziario 28
6.8 Impostazioni 29
6.9 Prima nota 32
6.10 Liquidazione iva 33
6.11 Registri iva 34
6.12 Riepilogo movimenti iva 35
7 Rileva 1.6 36
7.1 Configurazione Produzione 36
7.1.1 Produzione\Configurazione 36
8 Altro 37
8.1 Setup del Server 37
8.2 DMS: Conservazione Sostitutiva 37
8.3 Aggiornamento Nomenclature combinate 37
8.4 Stampa aggiuntiva “PRO_Transitorio” 38

1 Windows XP

Come già segnalato nelle versioni precedenti, questa versioni di Arca non può essere utilizzata su macchine con s.o. Windows XP.

2 Windows 2003: fine supporto

Si ricorda la data stabilita per il termine del ciclo di vita del sistema operativo Windows server 2003 da parte della casa produttrice, fissato per il 14 luglio 2015.

Prodotti rilasciati	Data di inizio del ciclo di vita	Supporto principale ritirato	Data di fine del supporto "Extended"	Service pack ritirato
Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)	05/03/2006	13/07/2010	14/07/2015	14/04/2009
Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition with Service Pack 2	13/03/2007	Nota di revisione	Nota di revisione	
Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition	05/03/2006	13/07/2010	14/07/2015	14/04/2009
Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2	13/03/2007	Nota di revisione	Nota di revisione	
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)	05/03/2006	13/07/2010	14/07/2015	14/04/2009
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition	05/03/2006	13/07/2010	14/07/2015	14/04/2009
Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)	05/03/2006	13/07/2010	14/07/2015	14/04/2009
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition	05/03/2006	13/07/2010	14/07/2015	14/04/2009

Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente al sito del produttore.

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?alpha=Windows+Server+2003+R2

3 Note sul Server SQL

Si ricorda che è obbligatorio tenere aggiornato il server SQL su cui è installato Arca, avendo cura di installare l'ultimo Service Pack disponibile. Questo evita di incorrere in problemi dovuti a *bug* del motore del database.

Di seguito riportiamo le versioni di Microsoft SQL Server che consigliamo di installare:

SQL Server 2008	Service Pack 4 (10.00.6000)
SQL Server 2008 R2	Service Pack 3 (10.50.6000)
SQL Server 2012	Service Pack 2 (11.00.5058)
SQL Server 2014	RTM (12.00.2000)

4 Certificazione Unica

4.1 Premessa

Con il Decreto Legislativo nr 175 del 21/11/2014 è stato introdotto, per il periodo d'imposta 2014, un nuovo adempimento telematico: la **Certificazione Unica**.

Le aziende, in quanto sostituti d'imposta, dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e i redditi diversi, attestanti l'ammontare dei compensi erogati e delle relative ritenute operate.

Va evidenziato che:

- La trasmissione del file telematico deve essere fatta entro il 9 marzo 2015 e non riveste carattere dichiarativo, ma solo di comunicazione di dati, finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- Le certificazioni, stampate secondo il modello ministeriale, dovranno essere consegnate ai lavoratori dipendenti (in sostituzione del CUD) e ai lavoratori autonomi (in sostituzione delle Dichiarazioni dei compensi) entro il 28 febbraio 2015.
- Il sostituto d'imposta ha facoltà di trasmettere una o anche più certificazioni relative al medesimo percipiente (ad esempio per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo), senza la necessità di accorpare i dati in unico modello.
- Ad ogni certificazione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate sarà assegnato un protocollo telematico, che potrà servire per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.

Tutte le informazioni sull'argomento e i riferimenti normativi si possono trovare nel sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/

4.2 Generazione Certificazione Unica

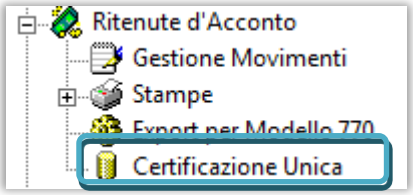

Nel menù Ritenute d'acconto è stata aggiunta la voce: **Certificazione Unica**.

Tramite la nuova procedura:

- Saranno automaticamente estratti i redditi e le ritenute di lavoro autonomo calcolati nelle fatture d'acquisto ricevute dai fornitori soggetti a ritenuta d'acconto.
  I dati saranno salvati in un archivio di certificazioni, indipendente da quello delle ritenute: in questo modo potranno essere opportunamente corretti/modificati laddove necessario e le modifiche saranno salvate.
- I movimenti saranno selezionati solo dall'archivio delle ritenute d'acconto (*menù Ritenute d'acconto/Gestione Movimenti*) e non dalle registrazioni di prima nota.
  Di conseguenza, se una fattura ricevuta da un professionista è stata registrata in contabilità ma non ha generato il movimento di ritenuta d'acconto, non sarà considerata da questa procedura.
- Non saranno estratti (e non potranno essere inseriti) i dati relativi ai redditi e alle ritenute di lavoro dipendente: le certificazioni relative a questi dati dovranno essere elaborate dallo studio che gestisce le paghe.
- Dai dati salvati sarà generato un file secondo le specifiche fornite dall'Agenzia delle Entrate.
  L'utente potrà sottoporlo ai controlli Entratel e provvedere autonomamente all'invio, oppure potrà fornirlo al proprio studio di consulenza, nel caso si desideri inviare un unico flusso telematico.
- Dai dati salvati saranno generate le stampe su modello ministeriale, in formato PDF, da inviare ai percipienti. La nuova stampa va a sostituire la precedente stampa in formato libero della Dichiarazione dei Compensi, che può ancora essere utilizzata per generare le registrazioni di versamento delle ritenute d'acconto.

- **NOTA**: i movimenti di ritenuta d'acconto saranno selezionati solo se risultano pagati.
  Nella certificazione vanno infatti inseriti i redditi erogati ai professionisti: non è quindi sufficiente la fattura, ma è necessario il pagamento.
  All'interno del movimento di ritenuta d'acconto, nella sezione "*Pagamenti*", devono essere presenti delle righe di pagamento della fattura stessa, registrate nel 2014 (vedi figura).
  In caso contrario il movimento di ritenuta d'acconto non sarà selezionato.

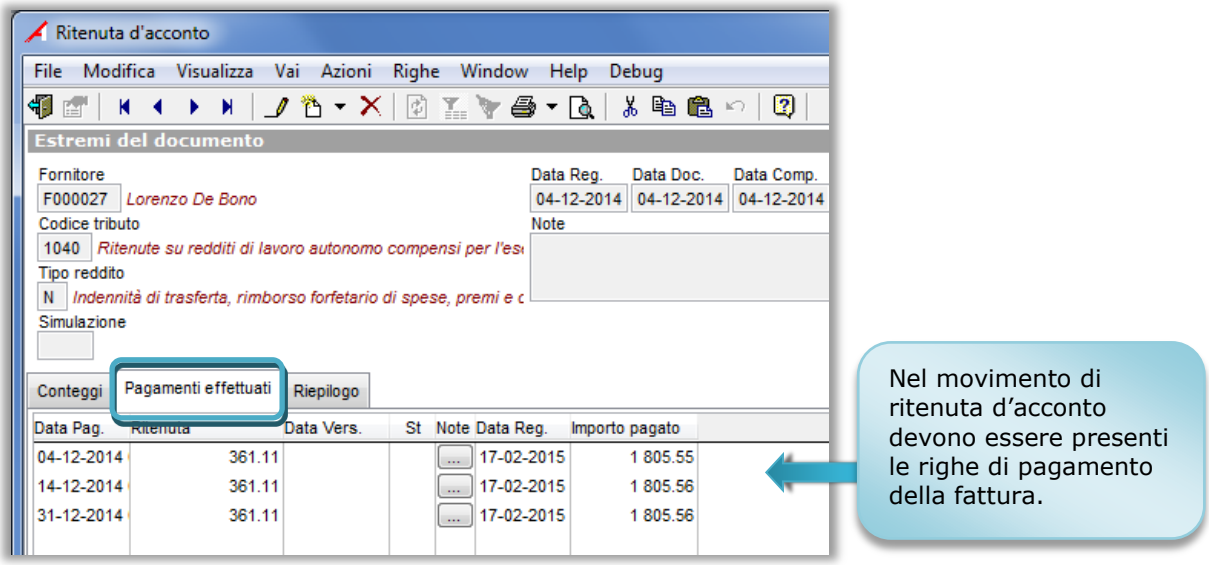

Entrando nella procedura della Certificazione Unica si apre una prima videata di filtri ed impostazioni:

Tipo di elaborazione: l'utente può scegliere se eseguire:

- Una nuova estrazione dati: andrà a sostituire totalmente eventuali estrazioni fatte in precedenza. È l'opzione proposta la prima volta che si entra nella procedura.
- Un'estrazione in accodamento: andrà ad aggiungersi ai dati già elaborati in precedenza. Questa opzione può servire nel caso si abbia la necessità di elaborare i dati in momenti diversi e/o per intervalli di fornitori diversi.
- Modificare i dati estratti: si andrà a lavorare sui dati estratti e salvati nell'archivio delle Certificazioni uniche. È l'opzione proposta nelle elaborazioni successive alla prima.

Tipo di comunicazione: specificare se si sta generando un flusso di dati normale oppure se si vuole andare in annullamento o sostituzione di una o più certificazioni già inviate in precedenza: in tal caso nelle singole certificazioni sarà richiesta la presenza del protocollo restituito dall'Agenzia delle Entrate.

Filtri sui movimenti di ritenuta: questa sezione di filtri è attiva solo se si sceglie di estrarre i dati dalle ritenute ("*Nuova estrazione*" o "*Estrazione in accodamento*").
Si noti che il filtro sulla data di pagamento è già proposto dal programma con l'intervallo di date che comprende tutto l'anno 2014.
È possibile utilizzare gli altri filtri (fornitore, tributo, data fattura) se si desidera limitare la selezione ad una parte dei movimenti di ritenuta d'acconto.

Filtri sulle certificazioni: questa sezione di filtri è attiva quando si va in modifica dei dati estratti e consente di selezionare solo una (o più) certificazioni o protocolli. Può servire nel caso si debbano fare degli annullamenti o delle sostituzioni.

Proseguendo con l'elaborazione, saranno estratti i dati delle ritenute d'acconto.

NOTA: in caso di percipienti esteri (provincia = "EE" o nazione diversa da "IT") il programma controllerà che il codice fiscale sia presente (non vuoto) e italiano, ossia formalmente corretto. In caso contrario si presume che si tratti di un codice fiscale estero.
L'utente sarà avvisato delle presenza di codici fiscali vuoti o esteri e verrà visualizzato il seguente messaggio per chiedere se si desidera escluderli:

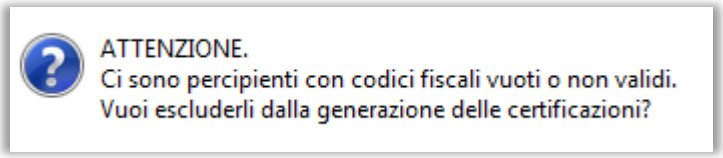

Rispondendo di sì i percipienti saranno comunque estratti e visualizzati nell'elenco delle certificazioni, ma saranno contrassegnati come da cancellare (barrati): l'utente avrà modo di controllare se sono effettivamente dei percipienti da escludere dall'elaborazione o se desidera correggere il codice fiscale.

A questo punto viene visualizzato l'elenco delle certificazioni da generare:

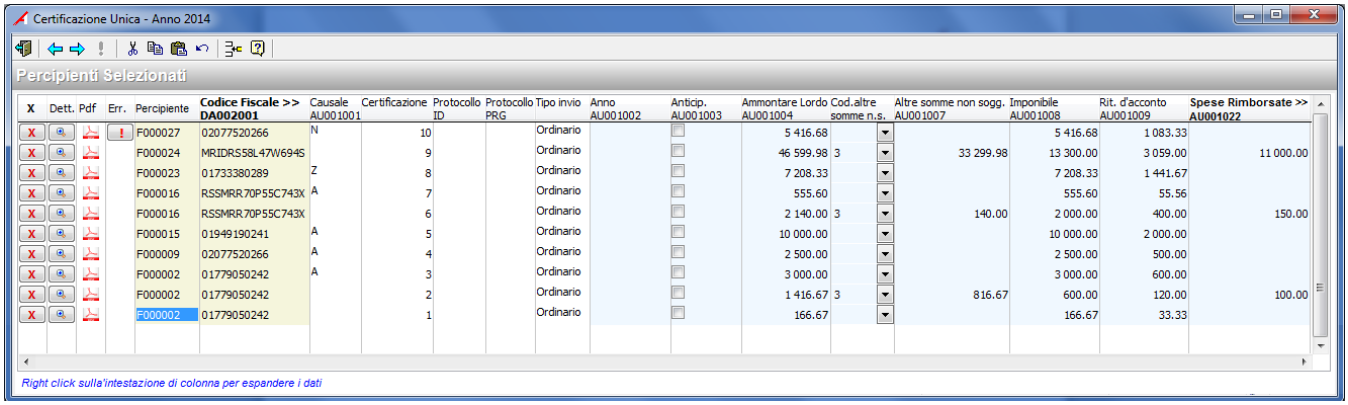

X	Dett.	Pdf	Err.	Percipiente	Codice Fiscale >> DA002001	Causale AU001001	Certificazione	Protocollo ID	Protocollo PRG	Tipo invio	Anno AU001002	Anticip. AU001003	Ammontare Lordo AU001004	Cod.altre somme n.s.	Altre somme non sogg. AU001007	Imponibile AU001008	Rit. d'acconto AU001009	Spese Rimborsate >> AU001022
X			!	F000027	02077520266	N	10			Ordinario			5 416.68			5 416.68	1 083.33	
X				F000024	MRIDRS58L47W694S		9			Ordinario			46 599.98	3	33 299.98	13 300.00	3 059.00	11 000.00
X				F000023	01733380289	Z	8			Ordinario			7 208.33			7 208.33	1 441.67	
X				F000016	RSSMRR70P55C743X	A	7			Ordinario			555.60			555.60	55.56	
X				F000016	RSSMRR70P55C743X		6			Ordinario			2 140.00	3	140.00	2 000.00	400.00	150.00
X				F000015	01949190241	A	5			Ordinario			10 000.00			10 000.00	2 000.00	
X				F000009	02077520266	A	4			Ordinario			2 500.00			2 500.00	500.00	
X				F000002	01779050242	A	3			Ordinario			3 000.00			3 000.00	600.00	
X				F000002	01779050242		2			Ordinario			1 416.67	3	816.67	600.00	120.00	100.00
X				F000002	01779050242		1			Ordinario			166.67			166.67	33.33	

- I movimenti di ritenuta d'acconto sono accorpati: sarà generata **una certificazione** per ogni **percipiente, tipologia di reddito, anno diritto di percezione, codice altre somme non soggette** (colonne Percipiente, Causale, Anno, Codice altre somme n.s.). I dati qui visualizzati non corrispondono quindi alle singole fatture, ma al totale delle fatture pagate al percipiente, divise per tipologia di reddito e anno in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito stesso.

- I campi presenti nel modello fiscale (per la parte relativa alle ritenute di lavoro autonomo) sono tutti presenti e modificabili. La procedura propone la visualizzazione dei soli importi che vengono automaticamente valorizzati dalla gestione delle ritenute d'acconto, ossia le colonne:
  - **Anno** (AU001002): solo per le tipologie di reddito: G, H, I, viene valorizzato con l'anno della data competenza del movimento di ritenuta d'acconto (per le altre tipologie rimane vuoto).
    Sarà cura dell'utente specificare se si tratta di un'anticipazione, impostando l'apposita casella.

- **Ammontare Lordo** (AU001004): corrisponde ai compensi erogati + gli eventuali rimborsi. Questo importo viene automaticamente proporzionato alla parte pagata della fattura, in caso di pagamento parziale.
- **Altre somme non soggette** (AU001007): corrisponde alla differenza fra l'ammontare lordo e l'imponibile soggetto a ritenuta, quindi tutte le somme presenti in fattura che non sono soggette a ritenuta d'acconto. Anche in questo caso viene proporzionato alla parte pagata.
- **Codice altre somme non soggette**: questo codice si riferisce al campo precedente ed è calcolato nel seguente modo:
  Somme non soggette pari al 90% dell'ammontare lordo → valore 1
  Somme non soggette pari all'80% dell'ammontare lordo e il percipiente è un maschio → valore 2
  Somme non soggette pari al 70% dell'ammontare lordo e il percipiente è femmina → valore 2
  Tutti gli altri casi di somme non soggette → valore 3
- **Imponibile** (AU001008): è l'imponibile della ritenuta d'acconto.
- **Ritenuta d'acconto** (AU001009): è la ritenuta d'acconto.

Cliccando con il tasto destro del mouse sull'intestazione delle colonne **Codice Fiscale >>** e **Ritenute d'acconto>>** si potrà espandere la visualizzazione a tutte gli altri campi del modello (dati anagrafici dei percipienti e tutti gli altri importi del quadro Lavoro Autonomo), che potranno essere liberamente inseriti dall'utente.

- Tramite il bottone [X] è possibile cancellare le righe che non si desiderano salvare.
- Tramite il bottone [🔍] (colonna *Dett*) è possibile andare in visualizzazione dei singoli movimenti di ritenuta d'acconto che sono stati accorpati nella riga di certificazione.
  Cliccando sui link è possibile aprire il movimento di ritenuta d'acconto e la registrazione contabile della fattura (si noti che eventuali correzioni apportate al movimento di ritenuta da questo punto non saranno riportate nella riga di certificazione già calcolata: sarà necessario eseguire nuovamente l'estrazione dei dati).

Dettaglio movimenti di ritenuta d'acconto

F000009 CARTA SILVIA 2077520266

ID rit	ID cont	Num.Doc	Dt.Doc.	Dt.Pag.	Tributo	Tot.Doc	Compensi	Tot.Rit.	Imponibile	Pagato	Altre somme n.s.	Ritenute	Rimborsi
25	1236	1702	01-12-14	17-02-15	1038	3'000,00	2'500,00	500,00	833,35	833,33	0,00	166,67	0,00
25	1236	1702	01-12-14	17-02-15	1038	3'000,00	2'500,00	500,00	833,35	833,33	0,00	166,67	0,00
25	1236	1702	01-12-14	17-02-15	1038	3'000,00	2'500,00	500,00	833,30	833,34	0,00	166,66	0,00
						9'000,00	7'500,00	1'500,00	2'500,00	2'500,00	0,00	500,00	0,00

- Tramite il bottone [Pdf] (colonna *Pdf*) è possibile visualizzare l'anteprima a video della stampa su modello ministeriale della singola certificazione. Il bottone risulta abilitato solo se i dati sono stati salvati e se è stata assegnata una numerazione alle certificazioni.
- Tramite il bottone [!] (colonna *Err*) è possibile visualizzare gli errori riscontrati nella certificazione. Il bottone è abilitato solo in presenza di errori. Si consiglia di correggere le anomalie segnalate, in particolare se si intende sottoporre il file ai controlli Entratel.
- La colonna *Certificazione* riporta il numero progressivo della singola certificazione all'interno del file telematico. La sola estrazione dati non provvede, quindi, a numerare le certificazioni: è necessario generare il file telematico o, in alternativa, generare le stampe su modello ministeriale.
  La numerazione delle certificazioni deve infatti essere univoca all'interno del flusso telematico, quindi si procede a numerarle solo nel momento in cui si genera il file stesso.

> La numerazione delle certificazioni deve essere univoca ma non necessariamente consecutiva. Sono ammessi salti nella numerazione ed è consentito partire da un numero maggiore di 1.

- Nelle colonne *Protocollo Id* e *Protocollo Prg* si potranno inserire i dati del protocollo ricevuto dall'Agenzia delle Entrate a fronte della certificazione. Questa operazione non è obbligatoria: sarà

necessario farlo se si presentasse la necessità di annullare o sostituire una certificazione già inviata.

Proseguendo con l'elaborazione dei dati, si arriva all'ultima pagina dove si devono inserire i dati del sostituto d'imposta (che sono proposti dai dati della ditta), del rappresentante firmatario e dell'intermediario (nel caso in cui l'azienda non provveda a inviare autonomamente il file telematico).
È necessario verificare che tutti i dati qui riportati siano corretti.

Dopo aver salvato i dati con il bottone , risulteranno visibili le sezioni **File Telematico** e **Certificazioni PDF**.

Nella sezione **File telematico** è possibile specificare una directory per il salvataggio del file.
Cliccando sul bottone, le certificazioni saranno numerate e sarà generato il flusso telematico:

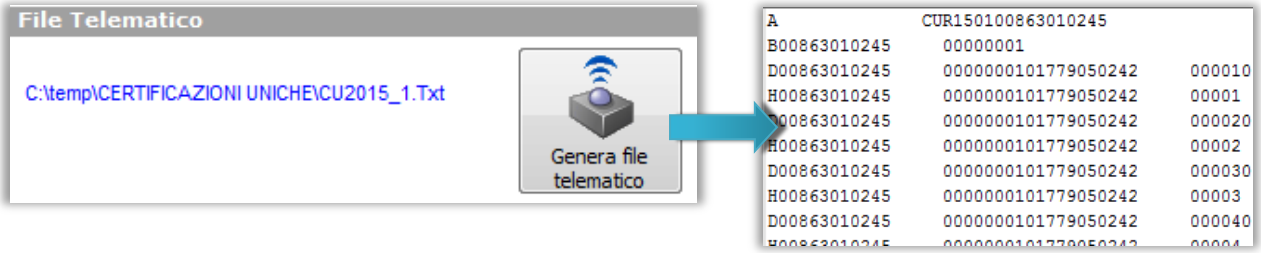

A questo punto l'azienda può scegliere se provvedere autonomamente all'invio del file o se fornirlo al proprio studio di consulenza.

Nella sezione **Certificazioni PDF**, è possibile specificare la directory dove saranno salvati i singoli file pdf da inviare ai percipienti e generare le stampe cliccando sul bottone.
Il nome del file Pdf sarà così composto: CU + codice fornitore + codice fiscale + nr. Certificazione.

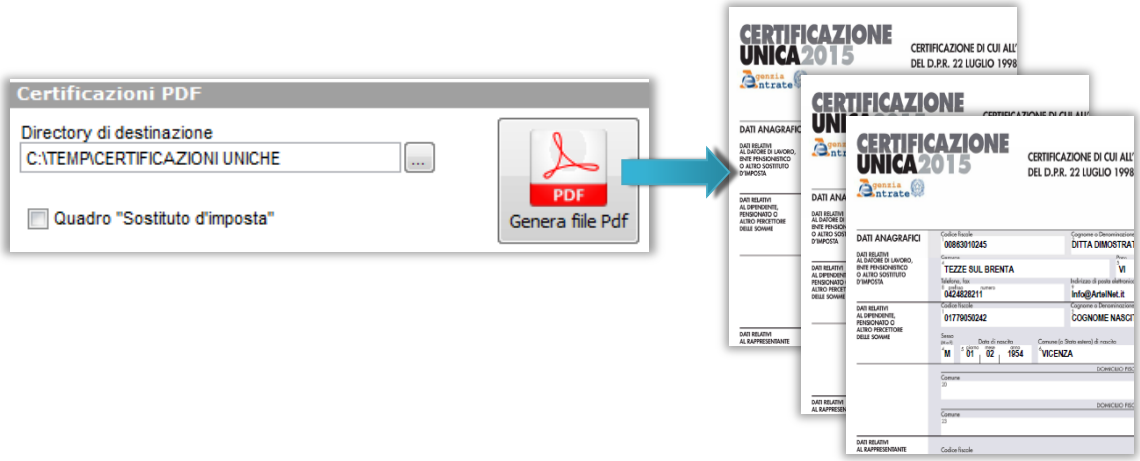

La stampa delle certificazioni da inviare ai percipienti è composta dai seguenti quadri:

- Quadro dei dati del Sostituto d'Imposta e dati anagrafici del Percipiente: corrispondente al **record "D"** del tracciato telematico.
- Quadro dei dati relativi a provvigioni e redditi di lavoro autonomo: corrispondente al **record "H"** del tracciato telematico.

Inoltre, impostando il flag *"Quadro Sostituto d'imposta"*, è possibile stampare anche il frontespizio del modello di certificazione (corrispondente al record "B"), che riporta altri dati relativi al firmatario e all'intermediario. Ai fini dell'invio delle stampe ai percipienti questa pagina non è necessaria.

NOTA: la due operazioni, stampa delle certificazioni e generazione del file telematico, sono indipendenti l'una dall'altra: si possono scegliere entrambe o solo una delle due, in base alle esigenze aziendali.

L'invio telematico può essere eseguito dall'azienda, purché in possesso di credenziali valide di accesso al servizio telematico; in caso contrario, potrà essere predisposto da un intermediario autorizzato.
Il file telematico dovrà essere controllato tramite il software fornito dall'Agenzia delle Entrate, che ne accerterà la validità formale.

5 Regime speciale IVA M.O.S.S. (Mini One Stop Shop)

5.1 Premessa

Il mini sportello unico consentirà alle aziende di dichiarare e versare l'Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C). Il primo appuntamento è per l'1 ottobre 2014, quando gli operatori commerciali potranno registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il nuovo regime speciale opzionale entrerà invece in vigore con il nuovo anno, quando cambieranno le norme Iva sul luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici: da gennaio 2015, infatti, queste prestazioni si considereranno effettuate nel Paese Ue del destinatario e non in quello del prestatore.

Dal 1° gennaio 2015, l'imposta sulle operazioni di commercio elettronico c.d. diretto, effettuate nei confronti di privati consumatori dell'UE, cambierà cittadinanza: il luogo dell'imposizione non sarà più il paese del fornitore, ma quello del cliente. Di conseguenza, i consumatori italiani che acquisteranno prodotti immateriali "on line" - per esempio, file audio, video o di testi, scaricati da internet - pagheranno in ogni caso l'IVA domestica del 22%, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il fornitore. Simmetricamente, i fornitori stabiliti in Italia, quando venderanno servizi elettronici a privati consumatori di altri paesi Ue, dovranno applicare l'IVA del paese di destinazione.

Perché il Moss

Con il nuovo portale web, il fornitore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni Iva. Infatti, dopo aver trasmesso telematicamente al Moss le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura. Le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico vanno ad aggiungersi alle dichiarazioni IVA trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.

Chi può aderire (gli attori)

Possono avvalersi del Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell'Ue (regime UE) sia quelli stabiliti al di fuori dell'Unione (regime non UE). Nel primo caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale. Nel secondo caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese dell'Unione europea.

Nell'ambito del regime UE, un soggetto passivo è un'impresa (una società, una società di persone o un'impresa individuale) che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell'UE. Il soggetto passivo non può avvalersi del mini sportello unico per i servizi prestati nello Stato membro in cui è stabilito (ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione).

Nell'ambito del regime non UE, un soggetto passivo è un'impresa (una società, una società di persone o un'impresa individuale) che non ha fissato la sede della propria attività economica, né dispone di una stabile organizzazione nell'UE, e che non è registrata, né tenuta a essere identificata ai fini dell'IVA nell'UE

Senza il mini sportello unico, un prestatore sarebbe tenuto a registrarsi presso ogni Stato membro in cui presta servizi ai propri clienti. Il regime del mini sportello unico è facoltativo per i soggetti passivi. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri pertinenti. L'applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Stato membro di identificazione - Lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini del mini sportello unico e in cui dichiara e versa l'IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo.

Stato membro di consumo - Lo Stato membro di consumo è uno Stato membro in cui il soggetto passivo presta servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi. Nell'ambito del regime UE, il soggetto passivo non può avere in tale Stato membro né la sede della sua attività economica, né una stabile organizzazione. In base al regime non UE, il soggetto passivo non può essere stabilito in alcun modo in tale Stato membro, né essere tenuto a registrarvisi ai fini dell'IVA.

È importante osservare che le prestazioni che rientrano nell'ambito del mini sportello unico sono effettuate nello Stato membro di consumo e non in quello di identificazione o di stabilimento.

QUALI SONO I SERVIZI DI "E-COMMERCE"

Lo spostamento dal paese di origine a quello di destinazione del luogo dell'operazione B2C non riguarderà solo le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, ma anche quelli di **telecomunicazione** e di **teleradiodiffusione**. Anche per i servizi di TLC, inoltre, sarà possibile ricorrere al regime speciale del "MOSS", che consente ai fornitori di operare con i consumatori dell'intera area Ue attraverso un solo numero identificativo IVA, rilasciato dall'autorità del paese membro in cui sono stabiliti.

L'impatto più rilevante, comunque, riguarderà i **servizi di e-commerce diretto,** come definiti dalla normativa unionale, la cui diffusione è cresciuta enormemente con lo sviluppo di internet, coinvolgendo non solo il vastissimo mercat dei consumatori "on line", ma un numero sempre maggiore di imprese, anche di piccole dimensioni.

Come precisato dall'art. 58 della direttiva IVA, il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica non implica che il servizio fornito sia un servizio elettronico. L'art. 7 del regolamento, al par. 1, precisa in linea generale che i servizi in esame comprendono quelli **forniti attraverso internet** o una **rete elettronica** e la cui natura rende la **prestazione** essenzialmente **automatizzata**, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire senza la tecnologia informatica. Rientrano in particolare:

- fornitura di **siti web** e **web hosting**, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- fornitura di **software** e relativo aggiornamento;
- fornitura di **immagini**, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- fornitura di **musica**, **film**, **giochi**, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- fornitura di prestazioni di **insegnamento a distanza**.

Infine, il par. 3 dell'art. 7, come modificato dal regolamento n. 1042/2013 con effetto dal 1° gennaio 2015 in relazione alle novità descritte prima, chiarisce che **non si considerano servizi** prestati con mezzi elettronici:

- i servizi di teleradiodiffusione
- i servizi di telecomunicazione
- i beni la cui ordinazione avvenga o sia elaborata elettronicamente, cioè beni materiali venduti utilizzando internet come semplice strumento di contatto o negoziazione (commercio elettronico c.d. indiretto)
- cd-rom, dischetti e supporti fisici analoghi
- materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste
- cd e audiocassette
- dvd e videocassette
- giochi su cd-rom
- i servizi professionali resi mediante posta elettronica (ad esempio, una consulenza legale)
- ecc.

REGISTRAZIONE

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del mini sportello unico è tenuto a registrarsi nello Stato membro di identificazione. Nel regime UE, tale Stato membro sarà lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini del mini sportello unico con lo stesso numero individuale di identificazione IVA utilizzato per le dichiarazioni IVA nazionali.

Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell'UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi1) può scegliere qualunque Stato membro

come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).

Per potersi registrare ai fini del mini sportello unico, il soggetto passivo deve fornire allo Stato membro di identificazione una serie di informazioni. Gli Stati membri sono liberi di decidere le modalità specifiche con cui raccogliere tali informazioni, a condizione che il soggetto passivo le trasmetta per via elettronica. Concretamente, gli Stati membri predisporranno un portale Web per la trasmissione delle informazioni.

Dopo aver ricevuto i dati di registrazione necessari e averne confermato la validità, lo Stato membro di identificazione li archivia nella propria banca dati e li trasmette agli altri Stati membri. A questo punto, un soggetto passivo che ricorre al regime non UE riceverà dallo Stato membro di identificazione un numero individuale di identificazione IVA.

In condizioni normali, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, se comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare a utilizzare il regime e fornisce le informazioni necessarie, ad esempio il 15 febbraio 2016, un soggetto passivo potrà avvalersi del mini sportello unico per le prestazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2016.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

Un soggetto passivo che si avvalga di uno dei regimi speciali è tenuto a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA per il mini sportello unico per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che abbia prestato o meno servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici (se non sono stati forniti servizi nell'UE nel trimestre in questione, il soggetto passivo dovrà presentare una dichiarazione a saldo zero). La dichiarazione IVA per il mini sportello unico (e il relativo pagamento) deve essere trasmessa entro 20 giorni dalla fine del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Un periodo d'imposta corrisponde a un trimestre civile. Il primo periodo di dichiarazione va quindi dal 1° gennaio al 31 marzo, il secondo dal 1° aprile al 30 giugno, il terzo dal 1° luglio al 30 settembre e il quarto dal 1° ottobre al 31 dicembre. Di conseguenza, le date per la presentazione delle dichiarazioni sono rispettivamente, per ogni periodo, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio.

Se il soggetto passivo non trasmette la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del periodo d'imposta, lo Stato membro di identificazione emette un sollecito, per via elettronica, riguardo all'obbligo del soggetto passivo di presentare la dichiarazione ed effettuare il pagamento.

Se, nonostante l'invio di solleciti da parte degli Stati membri, non viene trasmessa alcuna dichiarazione IVA per il mini sportello unico, il soggetto passivo ha la possibilità di presentare la dichiarazione allo Stato membro di identificazione nei tre anni successivi al termine fissato inizialmente. Qualora il soggetto passivo presenti la dichiarazione dopo tale termine, dovrà trasmetterla direttamente agli Stati membri di consumo interessati.

Nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico vengono specificati i servizi prestati ai destinatari in ognuno degli Stati membri di consumo dal soggetto passivo che utilizza il regime e, per il regime UE, da ogni stabile organizzazione.
Lo Stato membro di identificazione suddivide le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico per Stato membro di consumo e trasmette le informazioni ai diversi Stati membri di consumo e di stabilimento.

Lo Stato membro di identificazione attribuisce a ogni dichiarazione IVA per il mini sportello unico un numero di riferimento unico e lo comunica al soggetto passivo. È un dato importante, visto che il soggetto passivo deve fare riferimento a tale numero nell'effettuare il relativo pagamento.

Qualsiasi rettifica deve essere effettuata correggendo la dichiarazione iniziale e non con una modifica in una dichiarazione successiva. Lo Stato membro di identificazione lascerà al soggetto passivo la possibilità di rettificare, per via elettronica, le dichiarazioni IVA per il mini sportello unico per tre anni dopo il termine fissato per la trasmissione della dichiarazione iniziale

Le dichiarazioni per il mini sportello unico dovrebbero essere compilate in euro, benché gli Stati membri di identificazione che non hanno adottato la moneta possano richiedere che le dichiarazioni vengano redatte utilizzando la loro valuta nazionale.

Tuttavia, nel trasmettere le informazioni relative alla dichiarazione agli altri Stati membri, dovranno convertire l'importo in euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea nell'ultimo giorno del periodo di dichiarazione portali Web degli Stati membri permetteranno di caricare i dati relativi alla dichiarazione IVA per il mini sportello unico con una trasmissione elettronica della documentazione.

L'IVA per le spese sostenute nello Stato membro di consumo non può essere compensata con le prestazioni dichiarate nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico. Il rimborso di tali spese dovrà essere richiesto ricorrendo al sistema elettronico di rimborso dell'IVA

Lo schema per la trasmissione dei dati allo sportello online richiede, oltre ad alcuni dati identificativi del soggetto e del periodo di presentazione, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta suddiviso tra aliquota ordinaria e ridotta del paese membro di consumo.

Allegato 3 – Informazioni sulla dichiarazione per il mini sportello unico

Parte 1: informazioni generali			
Colonna A	**Colonna B**		**Colonna C**
Numero della casella	**Regime non UE**		**Regime UE**
Numero di riferimento unico[16]:			
1	Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 362 della direttiva 2006/112/CE		Numero individuale di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE, compreso il codice paese
2	Periodo IVA[17]		Periodo IVA[18]
2a	Data di inizio e fine del periodo[19]		Data di inizio e fine del periodo[20]

4.1	Codice paese dello Stato membro di consumo
5.1	Aliquota IVA normale nello Stato membro di consumo
6.1	Aliquota IVA ridotta nello Stato membro di consumo
7.1	Base imponibile per aliquota normale
8.1	Importo dell'IVA per aliquota normale
9.1	Base imponibile per aliquota ridotta
10.1	Importo dell'IVA per aliquota ridotta
11.1	Importo totale dell'IVA da pagare

Informazioni più dettagliate sono disponibili al sito dell'agenzia entrate.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/MOSS/Scheda+info+MOSS/

5.2 Attivazione

Considerato l'ambito di applicazione facoltativo, l'attivazione del modulo è soggetta a preventiva richiesta, attraverso il rilascio dell'apposita licenza.

5.3 Configurazione

L'adempimento è volto a fornire all'utilizzatore gli strumenti necessari al tracciamento, raccolta e gestione delle transazioni soggette a questo regime speciale.

5.3.1 Codici iva

Al fine di tracciare adeguatamente le transazioni MOSS viene richiesta l'istituzione di appositi codici iva che permettano la fatturazione con aliquota richiesta dal paese membro di consumo.

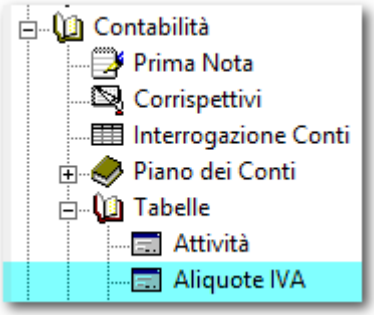

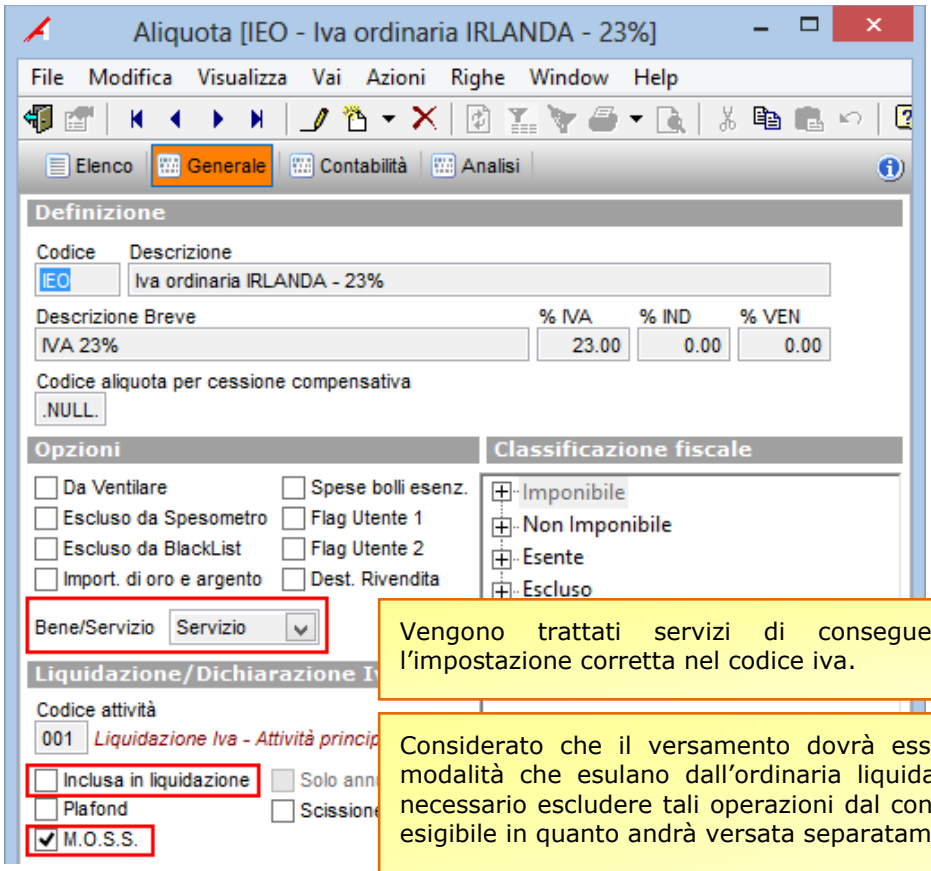

Vengono trattati servizi di conseguenza si consiglia l'impostazione corretta nel codice iva.

Considerato che il versamento dovrà essere effettuato con modalità che esulano dall'ordinaria liquidazione periodica, è necessario escludere tali operazioni dal conteggio dell'imposta esigibile in quanto andrà versata separatamente.

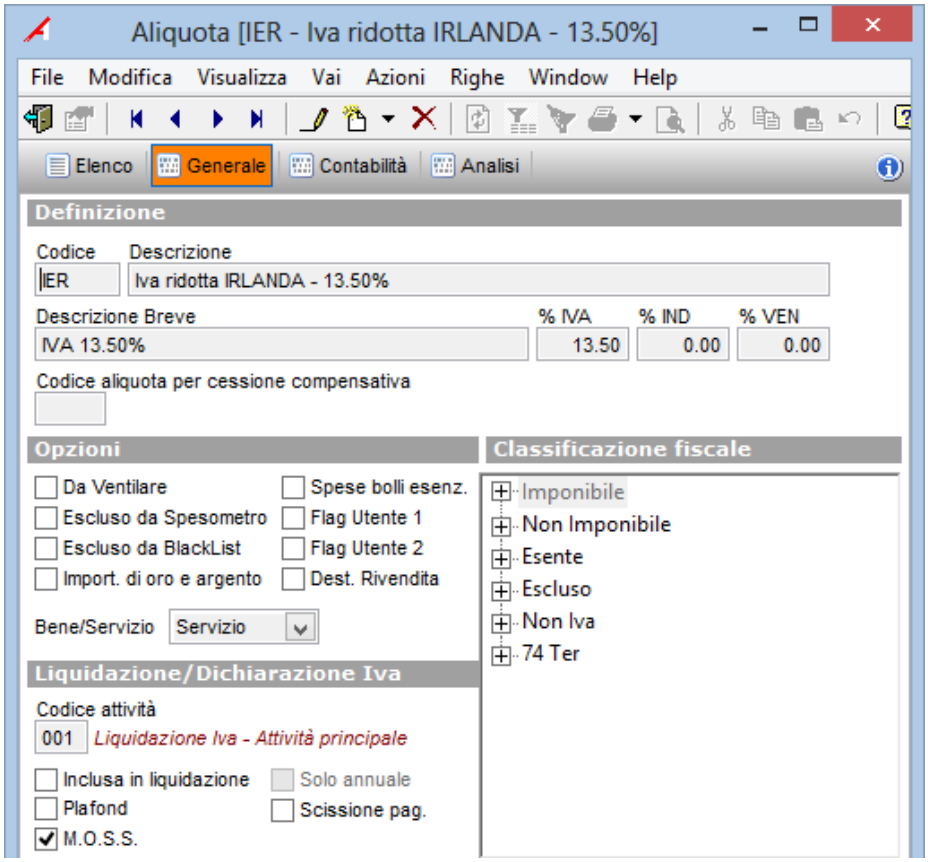

In caso venga impostato il codice in modo non coerente è possibile riscontrare l'emissione di qualche avviso non bloccante.

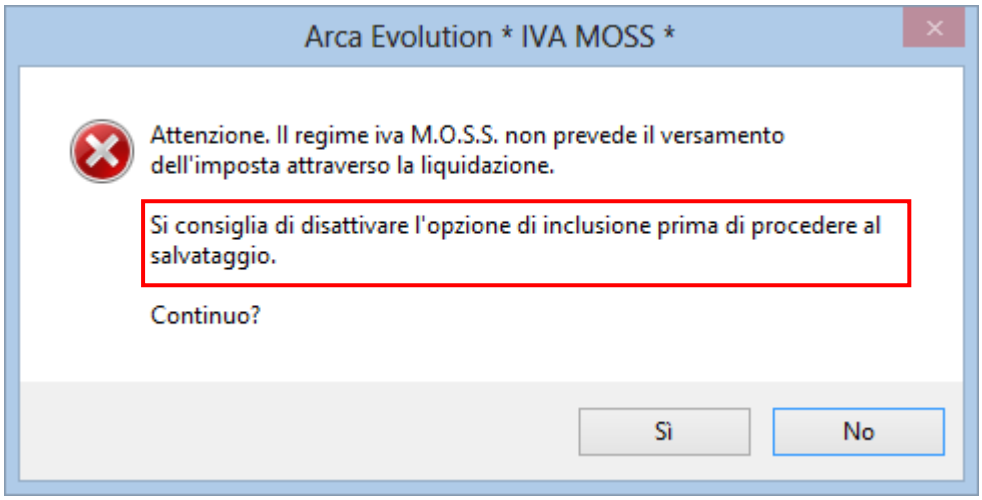

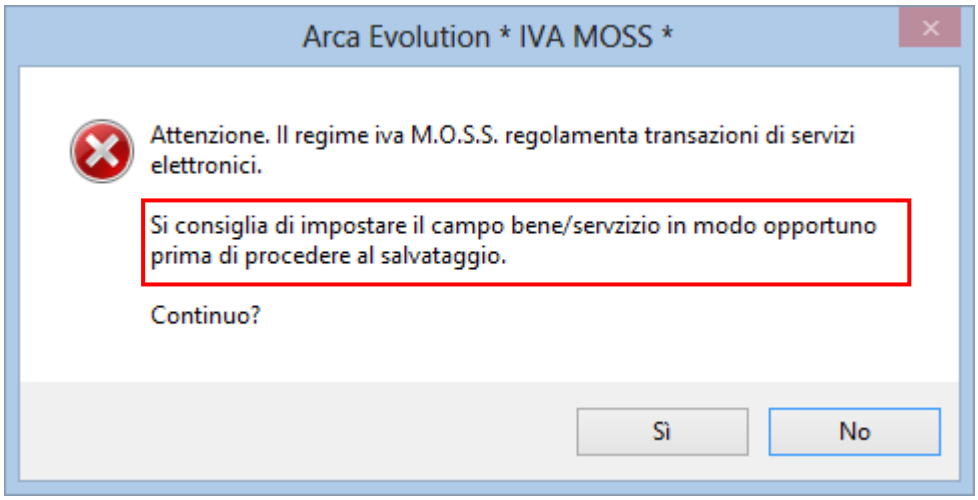

5.3.2 Gestione documenti

La registrazione di documenti e relative transazioni MOSS richiede che il destinatario sia qualificato come consumatore finale appartenente ad uno stato membro UE, di conseguenza un utilizzo di codici iva MOSS non coerente viene segnalato.

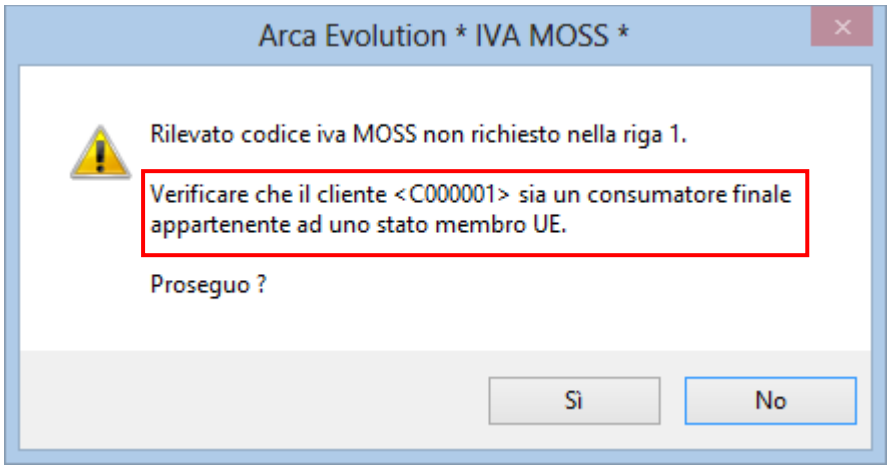

5.3.3 Gestione prima nota

La registrazione del movimento contabile in prima nota viene sottoposta al medesimo controllo applicato nella gestione documentale, al fine di avvisare l'utente di utilizzi non coerenti del codice iva.

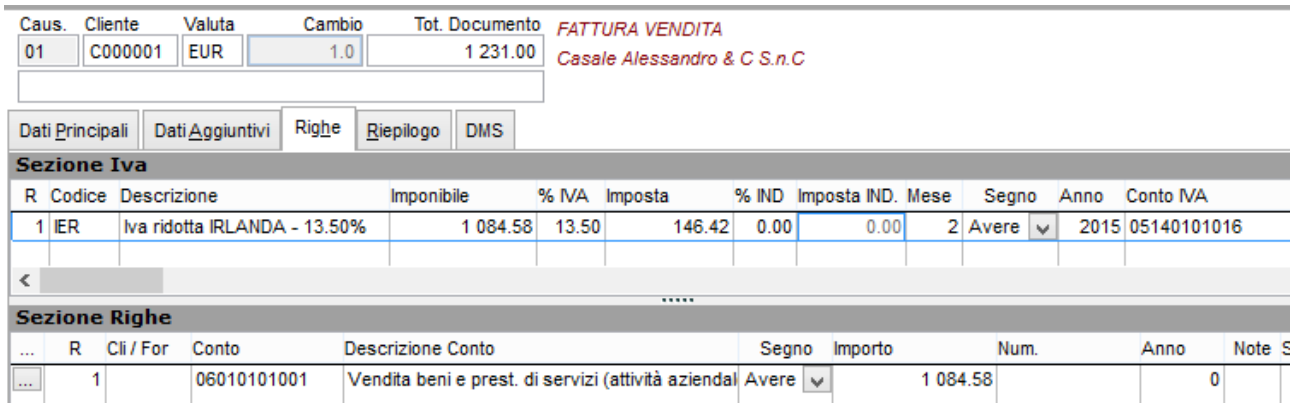

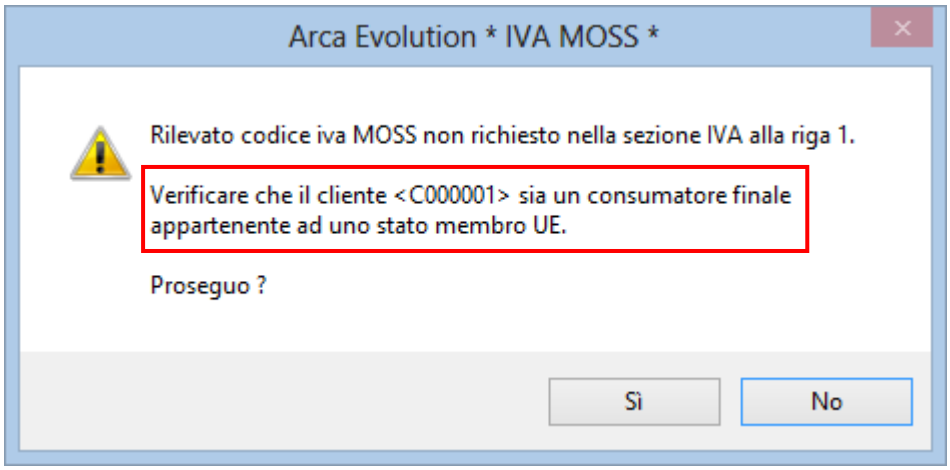

In mancanza di parametri di configurazione l'ammontare dell'imposta viene annotata nel conto dell'iva vendite ordinario.

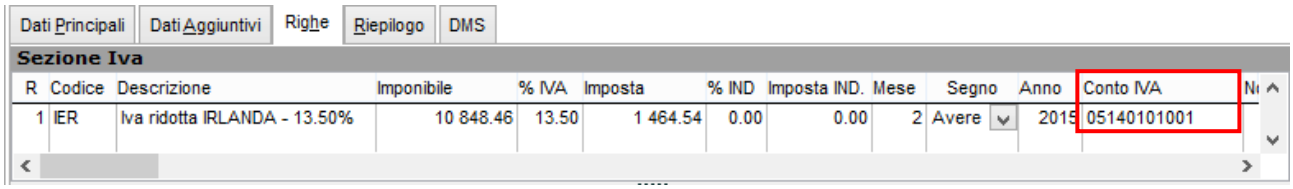

Nel caso si ritenga opportuno mantenere il conto dell'iva a debito disinquinato da tale ammontare, è possibile impostare un apposito vincolo in configurazione generale. Il conto dovrà essere creato nel piano dei conti dall'utente in base alle proprie esigenze.

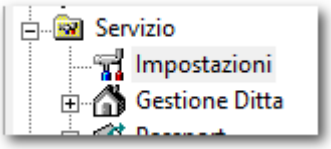

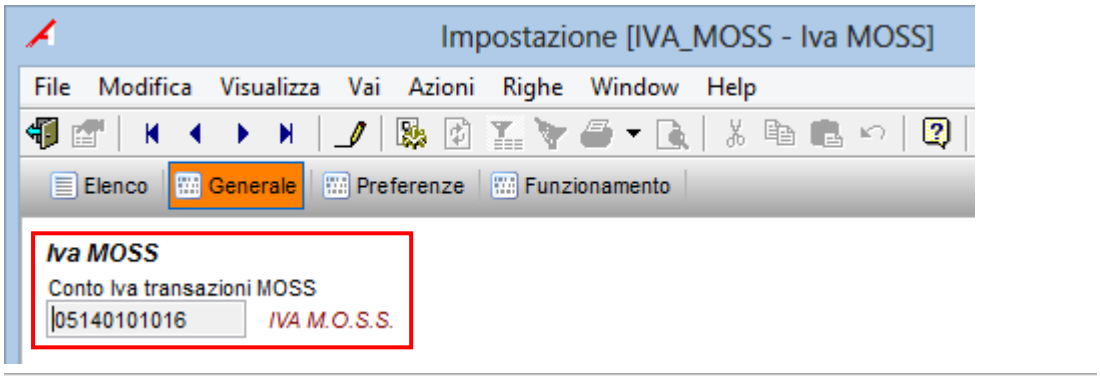

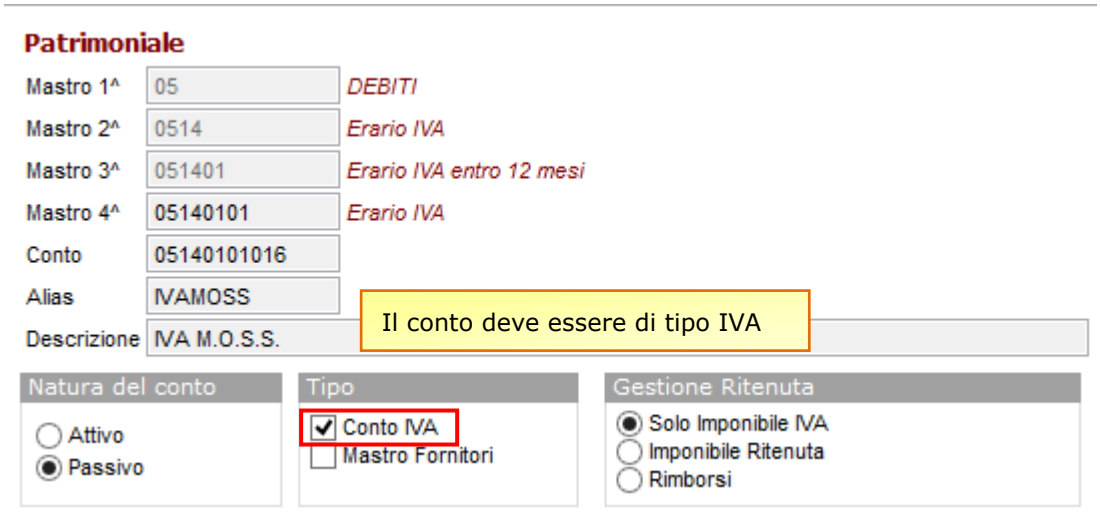

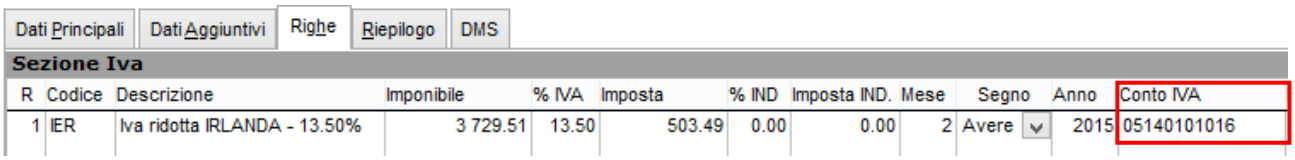

Il conto verrà proposto indicando il codice iva nella riga. Sarà in ogni caso possibile modificarlo successivamente in base alle esigenze.

5.3.4 Riepilogo movimenti IVA

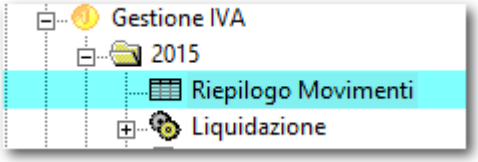

Per rendere agevole la tracciabilità delle operazioni è stato aggiunta la possibilità di selezionare soltanto le suddette transazioni nella procedura di selezione delle operazioni iva.

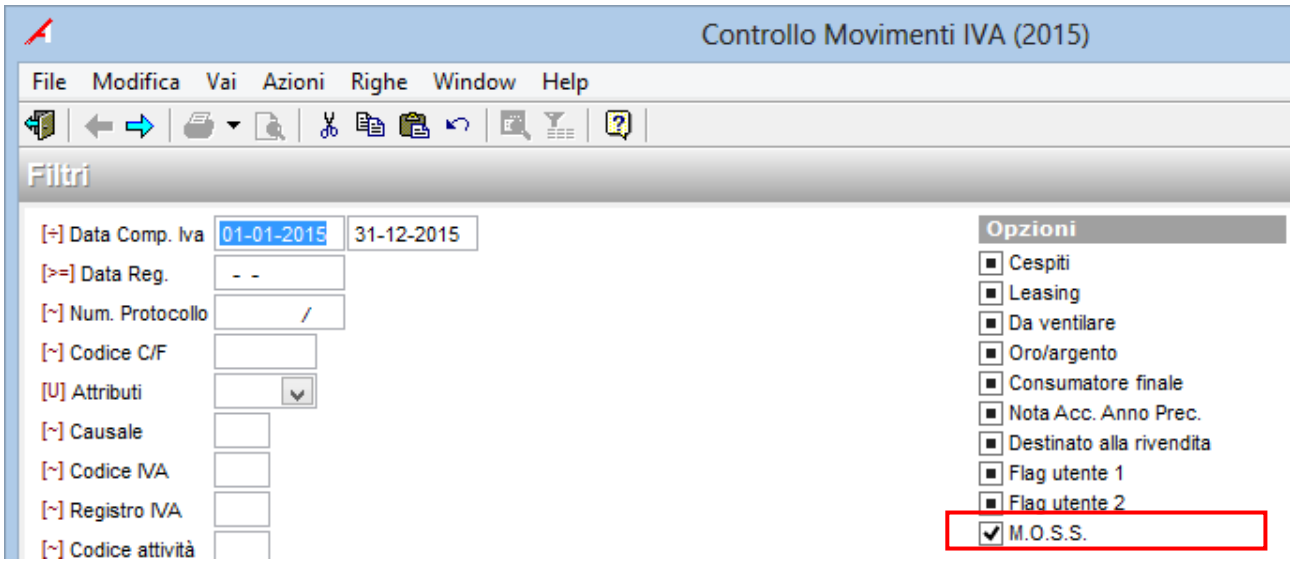

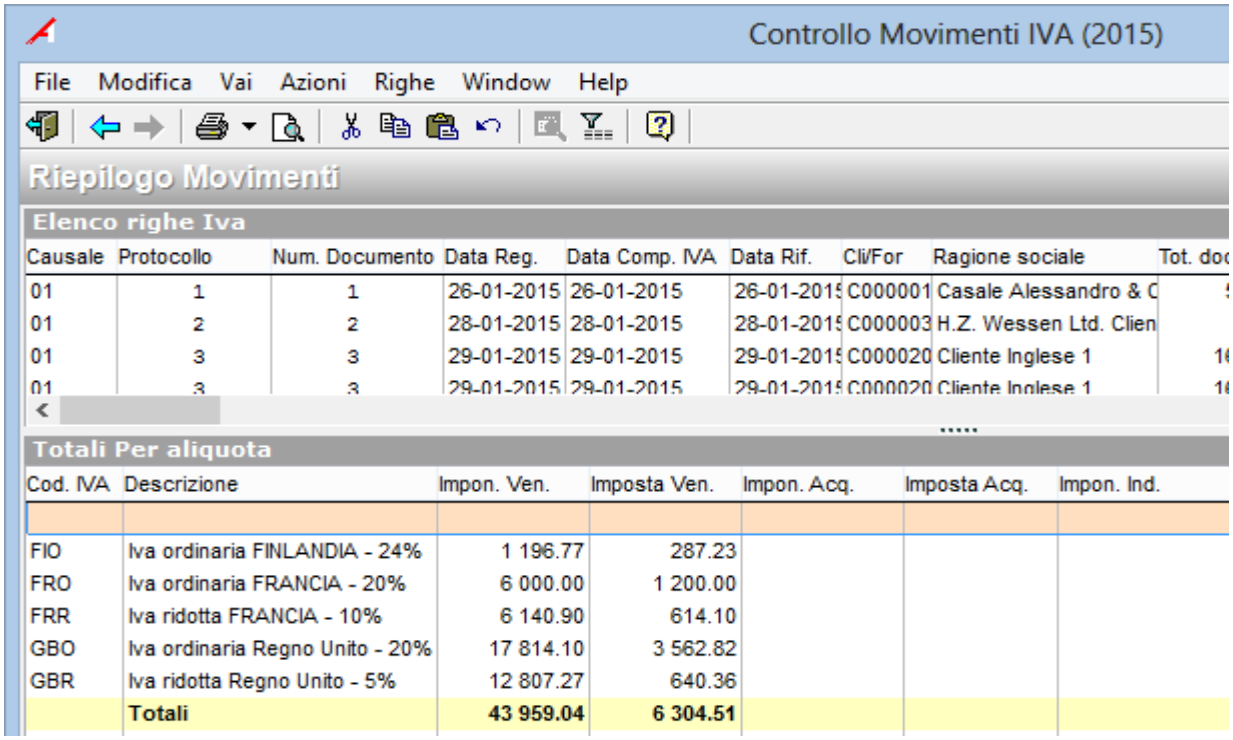

5.3.5 Stampa riepilogo movimenti IVA

Codice	Descrizione
Movimenti Iva	Elenco Movimenti Iva
Riepilogo Iva	Riepilogo Iva

Anche per le 2 stampe del riepilogo movimenti IVA è stata introdotta la possibilità di effettuare la selezione delle sole transazioni MOSS al fine di ottenere un risultato utile alla consultazione.

Elenco Movimenti Iva

Codice IVA		Imponibile	Imposta	Imponibile Ind.	Iva Indetraibile
FIO	Iva ordinaria FINLANDIA - 24%	1.196,77	287,23		
GBO	Iva ordinaria Regno Unito - 20%	17.814,10	3.562,82		
GBR	Iva ridotta Regno Unito - 5%	12.807,27	640,36		

Data Reg.	Data C. Iva	Protocollo	Data Doc.	Num. Doc.	Conto	Fatt.	Tot. Documento	Plafond	IVA	Reg.	D	Imponibile	Imposta
26-01-15	26-01-15	1	26-01-15	1	C000001 Casale Alessandro & C S.n.C		5.000,00	1/15	FIO	01		1.008,06	241,94
28-01-15	28-01-15	2	28-01-15	2	C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente	UE	234,00	1/15	FIO	01		188,71	45,29
29-01-15	29-01-15	3	29-01-15	3	C000020 Cliente Inglese 1	UE	16.742,57	1/15	GBO	01		6.697,03	1.339,41

Riepilogo Iva

IVA VENDITA

Registro [01] IVA VENDITE

Codice IVA		Aliquota	Imponibile	Imposta	Esente/Non Imp.
FIO	Iva ordinaria FINLANDIA - 24%	24,00	1.196,77	287,23	
GBO	Iva ordinaria Regno Unito - 20%	20,00	17.814,10	3.562,82	
GBR	Iva ridotta Regno Unito - 5%	5,00	12.807,27	640,36	
TOTALI	**IVA VENDITE**		**31.818,14**	**4.490,41**	

TOTALI IVA Vendita **31.818,14** **4.490,41**

Codice	Descrizione
Elenco movimenti BlackList	Elenco movimenti per BlackList
Elenco movimenti Spesometro	Elenco movimenti per Spesometro
MOSS EUR	Brogliaccio Iva MOSS in Euro
Movimenti Iva	Elenco Movimenti Iva
Riepilogo Iva	Riepilogo Iva

Al fine di completare il corredo di stampe di riepilogo, finalizzate alla rilevazione dell'ammontare richiesto dal versamento attraverso il MOSS, viene fornito anche un brogliaccio in EURO che propone la suddivisione in trimestri degli importi richiesti.

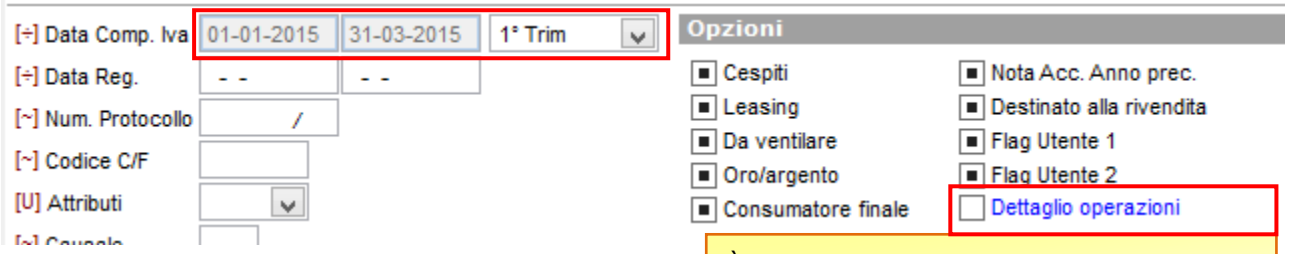

È disponibile a richiesta anche il dettaglio delle operazioni stampate.

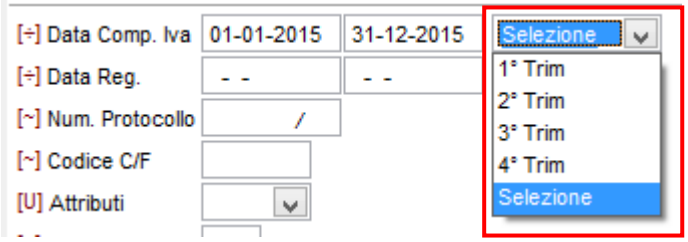

Per questa stampa è possibile selezionare direttamente il trimestre di riferimento o applicare una selezione libera.

Brogliaccio Iva MOSS in Euro

Ditta Dimostrativa
Via nazionale 61
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
P. IVA: 00863010245

Senza dettaglio

Periodo: 1° trimestre - 2015

Nazione: DE - Germania

Codice iva		Aliquota	Imponibile	Imposta
FIO	Iva ordinaria FINLANDIA - 24%	24,00	188,71	45,29
		Totale nazione	188,71	45,29

Nazione: GB - Regno Unito

Codice iva		Aliquota	Imponibile	Imposta
GBO	Iva ordinaria Regno Unito - 20%	20,00	17.814,10	3.562,82
GBR	Iva ridotta Regno Unito - 5%	5,00	12.807,27	640,36
		Totale nazione	30.621,37	4.203,18
		Totale periodo	30.810,08	4.248,47

Periodo: 2° trimestre - 2015

Nazione: FR - Francia

Codice iva		Aliquota	Imponibile	Imposta
FRO	Iva ordinaria FRANCIA - 20%	20,00	6.000,00	1.200,00
FRR	Iva ridotta FRANCIA - 10%	10,00	6.140,90	614,10
		Totale nazione	12.140,90	1.814,10
		Totale periodo	12.140,90	1.814,10

Brogliaccio Iva MOSS in Euro

Ditta Dimostrativa
Via nazionale 61
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
P. IVA: 00863010245

Con dettaglio

Periodo: 1° trimestre - 2015

Nazione: DE - Germania

Codice iva		Aliquota				
FIO	Iva ordinaria FINLANDIA - 24%			24,00		
Id Mov	**Causale**	**Data Reg**	**Data Doc**	**Protocollo**	**Imponibile**	**Imposta**
1203	01 - FATTURA VENDITA	28-01-15	28-01-15	2	188,71	45,29
					188,71	45,29
				Totale nazione	188,71	45,29

Nazione: GB - Regno Unito

Codice iva		Aliquota				
GBO	Iva ordinaria Regno Unito - 20%			20,00		
Id Mov	**Causale**	**Data Reg**	**Data Doc**	**Protocollo**	**Imponibile**	**Imposta**
1204	01 - FATTURA VENDITA	29-01-15	29-01-15	3	6.697,03	1.339,41
1205	01 - FATTURA VENDITA	29-01-15	29-01-15	4	1.339,41	267,88
1206	02 - NOTA ACC. a CLIENTI	02-02-15	02-02-15	5	-267,88	-53,58
1207	01 - FATTURA VENDITA	03-02-15	03-02-15	6	10.045,54	2.009,11
					17.814,10	3.562,82
GBR	Iva ridotta Regno Unito - 5%			5,00		
Id Mov	**Causale**	**Data Reg**	**Data Doc**	**Protocollo**	**Imponibile**	**Imposta**
1204	01 - FATTURA VENDITA	29-01-15	29-01-15	3	8.291,56	414,57
1205	01 - FATTURA VENDITA	29-01-15	29-01-15	4	4.847,37	242,37
1206	02 - NOTA ACC. a CLIENTI	02-02-15	02-02-15	5	-331,66	-16,58
					12.807,27	640,36
				Totale nazione	30.621,37	4.203,18
				Totale periodo	30.810,08	4.248,47

In aggiunta alle stampe citate si rende disponibile anche un analisi Pivot che permette un maggior controllo sui dati estratti.

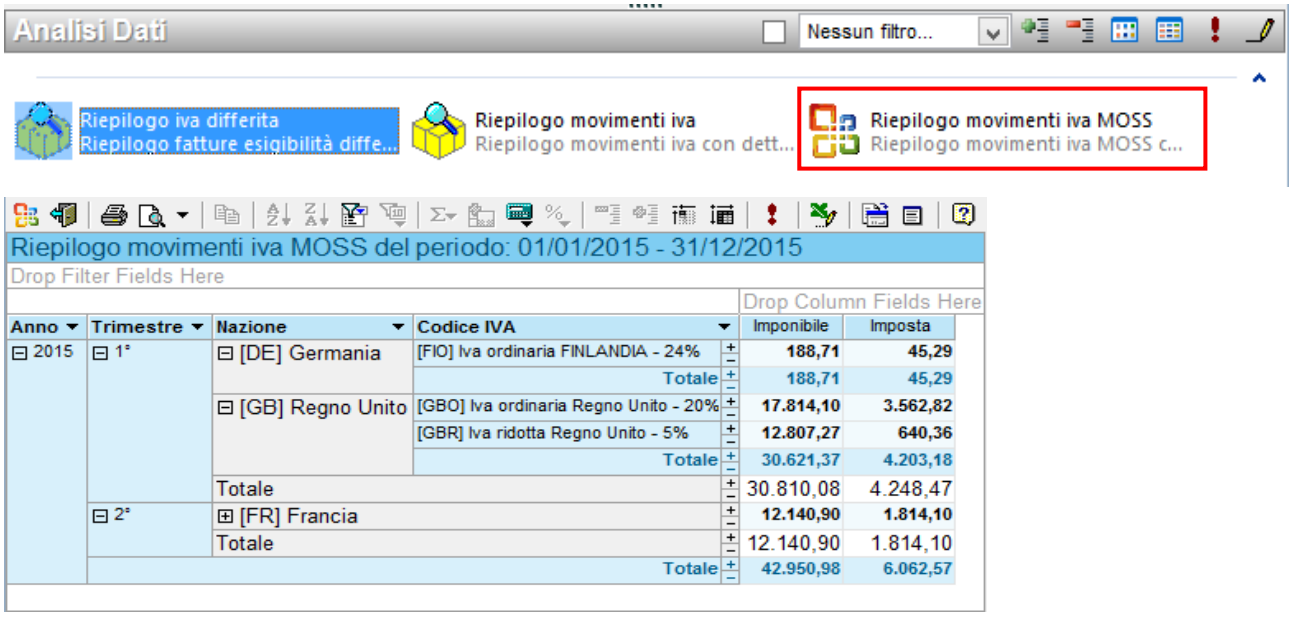

6 Scissione dei pagamenti

6.1 Premessa

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, comma 629, L. 190/2014) ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, definendo l'ambito di applicazione del nuovo meccanismo del c.d. split payment (letteralmente "scissione del pagamento") che, perseguendo finalità di contrasto all'evasione, ridisegna le modalità di versamento dell'IVA nell'ambito delle forniture di beni e/o servizi destinati alle Pubbliche Amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le PA destinatarie della fattura devono "scindere" il relativo pagamento, versando l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'erario. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare 9 febbraio 2015, n. 1E, il meccanismo si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nei confronti delle PA.

In particolare, tale disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle PA individuate dall'art. 17-ter, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, sia quelli effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale. Ne restano escluse le operazioni non documentate da fattura e quelle soggette a regimi IVA speciali per le quali l'imposta non è esposta in fattura, nonché le operazioni per le quali l'imposta si applica con il meccanismo del **reverse charge** (art. 17-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) e le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto (art. 17-ter, comma 2).

Con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo meccanismo l'art. 17-ter, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", fornisce all'interprete il seguente elenco delle PA interessate:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 267/2000;
- le CCIAA;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Da una prima lettura dell'elenco si pone in evidenza la coincidenza con quello riportato dall'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell'individuazione dei soggetti nei cui confronti trova applicazione il **regime dell'IVA ad esigibilità differita**, meccanismo che, come indicato nel decreto di attuazione delle nuove disposizioni (art. 3, D.M. 23 gennaio 2015), è alternativo rispetto allo split payment.

Sempre nella circolare n. 1/E/2015 l'Agenzia dell'Entrate ha ribadito che l'individuazione dei destinatari deve essere fatta effettuando "una **interpretazione del dettato normativo** della disposizione in base a **valutazioni sostanziali di ordine più generale**", lasciando intendere che il contribuente è comunque chiamato ad una interpretazione della qualifica dell'acquirente per ricondurlo alle categorie previste dalla norma.

Sono, di contro, esclusi dal meccanismo dello split payment:

- gli ordini professionali;
- gli Enti ed istituti di ricerca;
- le Agenzie fiscali;
- le Autorità amministrative indipendenti (i.e. AGCOM, ARPA, ARAN).

Inoltre, al fine di facilitare l'individuazione delle PA destinatarie della disciplina in esame, l'Agenzia ha precisato che può essere utile l'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni** pubblicato ai fini della identificazione dei soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, che consente di verificare la categoria di appartenenza dell'ente pubblico acquirente.

Pertanto, in considerazione dell'incertezza che la connota e del fatto che la stessa ha efficacia già in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio scorso, l'Agenzia ha precisato che sono fatti **salvi** i comportamenti adottati dal contribuente fino alla data di pubblicazione della circolare n. 1/E/2015 (9 febbraio 2015).

Pertanto:

- nel caso in cui dopo il 1° gennaio 2015 le PA abbiano corrisposto ai propri fornitori l'IVA in relazione ad operazioni fatturate a partire da tale data computata dagli stessi fornitori nella propria liquidazione IVA, non sarà necessario effettuare alcuna variazione;

- di contro, se il fornitore ha **erroneamente emesso la fattura** con l'annotazione "scissione dei pagamenti", questi è tenuto a correggere il proprio operato e ad esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso, le PA devono corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta.

Se l'art. 17-ter delimita rigorosamente il perimetro di applicazione soggettiva del nuovo meccanismo dal lato dei cessionari/committenti, nessuna limitazione è ivi contenuta per ciò che concerne il lato **cedenti/prestatori**.

Pertanto, devono ritenersi interessati dalla novità legislativa **tutti i soggetti passivi** che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle sopra menzionate PA, a prescindere dalla loro natura giuridica e dal tipo di attività esercitata e dal regime contabile adottato.

In merito all'esigibilità dell'imposta, viene altresì confermato che, anche per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è stato stabilito che:

- non è più possibile emettere le fatture in sospensione d'imposta per il fornitore, secondo le disposizioni di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972 (art.3, comma 3, del suddetto Decreto);
- per il cliente (P.A.) il regime naturale diventa la nuova sospensione di imposta (art.3, comma 1), il quale però può optare per l'esigibilità anticipata dell'imposta al momento della ricezione della fattura (comma 2);
- alla fattura dovrà essere apposta la dicitura "Scissione dei pagamenti".

Ne consegue che l'esigibilità differita al momento del pagamento riguarda esclusivamente la posizione IVA della P.A. in qualità di soggetto debitore di imposta, mentre non riguarda più il fornitore in quanto non più debitore d'imposta.

La modalità di applicazione del meccanismo porta alla definizione di una serie di adeguamenti alle procedure sia dal punto di vista della gestione del flusso documentale che contabile.

6.2 Anagrafica clienti

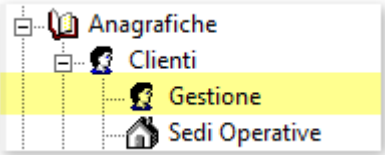

Considerando l'ambito di applicazione e relative esclusioni è necessario definire quali sono i soggetti interessati dalla norma. Come per l'identificazione dei soggetti operanti in regime art. 6 in merito all'esigibilità differita dell'imposta, sarà necessario dichiarare i soggetti coinvolti nell'applicazione del meccanismo.

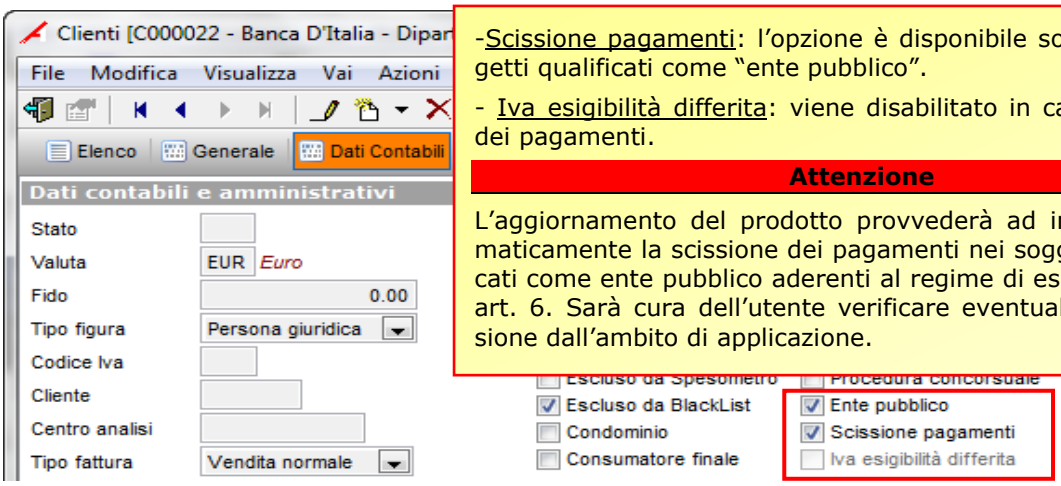

-Scissione pagamenti: l'opzione è disponibile soltanto per soggetti qualificati come "ente pubblico".

- Iva esigibilità differita: viene disabilitato in caso di scissione dei pagamenti.

Attenzione

L'aggiornamento del prodotto provvederà ad impostare automaticamente la scissione dei pagamenti nei soggetti già qualificati come ente pubblico aderenti al regime di esigibilità differita art. 6. Sarà cura dell'utente verificare eventuali casi di esclusione dall'ambito di applicazione.

6.3 Manutenzione clienti

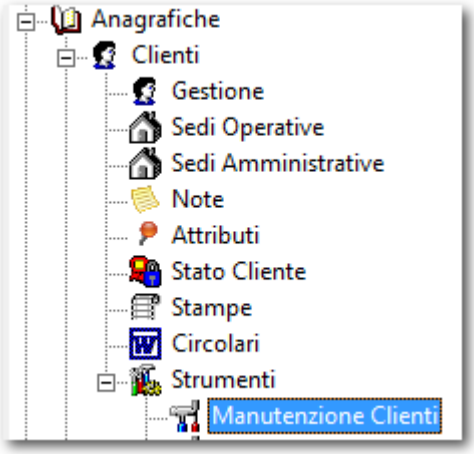

Per agevolare eventuali operazioni di manutenzione massiva del nuovo attributo viene istituito un nuovo passaggio nella procedura guidata di manutenzione.

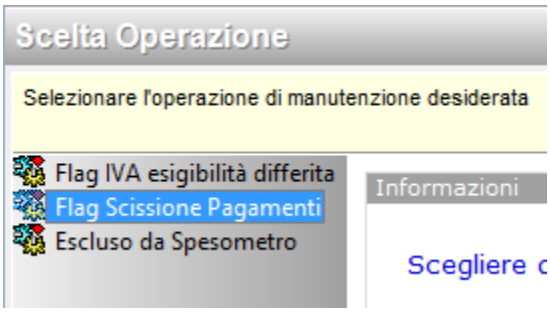

L'operazione è disponibile soltanto per le anagrafiche qualificate come ente pubblico.

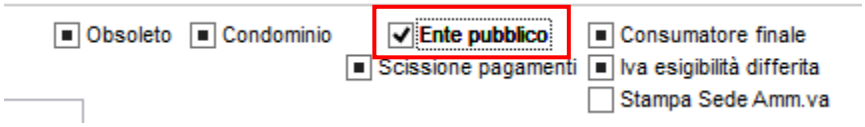

6.4 Gestione documenti

Articolo 2
(Effetti sui soggetti passivi fornitori)

1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'articolo 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

Secondo le disposizioni definite nel decreto, il documento viene emesso e registrato seguendo le annotazioni già riportate nell'art. 21 del DPR 633/72 con l'indicazione "scissione dei pagamenti". Pertanto laddove il documento preveda l'applicazione del meccanismo, sarà regolarmente esposto l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta, eventualmente riportando il netto a pagare decurtato dell'imposta non corrisposta ed accompagnato dalla necessaria indicazione.

Risulta, quindi, necessario adottare le misure necessarie al fine di identificare correttamente le modalità secondo cui dovrà essere applicata l'esigibilità dell'imposta. A tal fine va segnalato che non è più possibile continuare ad emettere le fatture in sospensione d'imposta per il fornitore, secondo le disposizioni di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972. Viene istituito un nuovo attributo tra i dati di testa del documento per attivare l'applicazione del meccanismo.

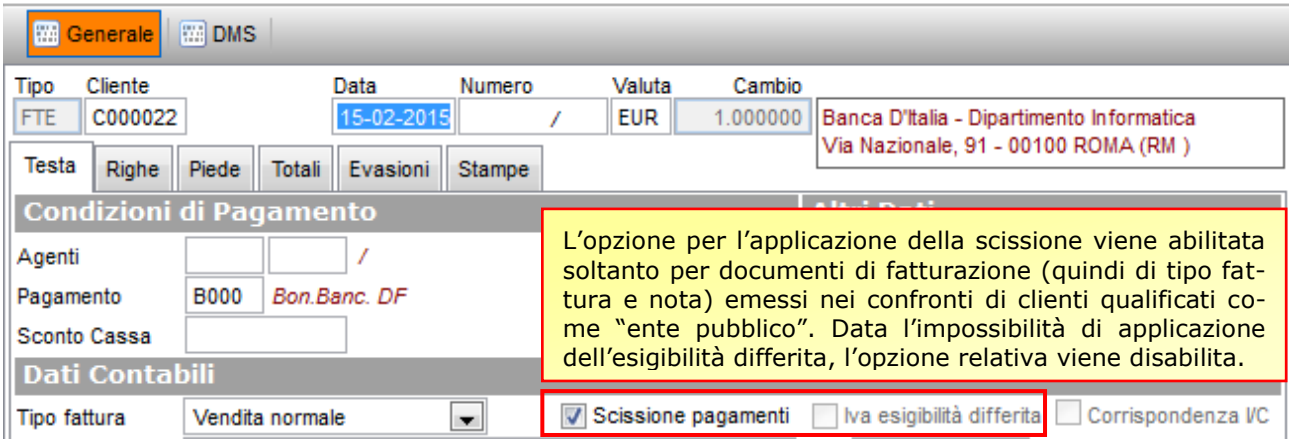

L'opzione per l'applicazione della scissione viene abilitata soltanto per documenti di fatturazione (quindi di tipo fattura e nota) emessi nei confronti di clienti qualificati come "ente pubblico". Data l'impossibilità di applicazione dell'esigibilità differita, l'opzione relativa viene disabilita.

L'opzione viene automaticamente riportata in base alle caratteristiche definite nella anagrafica clienti, sarà cura dell'utilizzatore apportare eventuali modifiche in base all'ambito di applicazione.

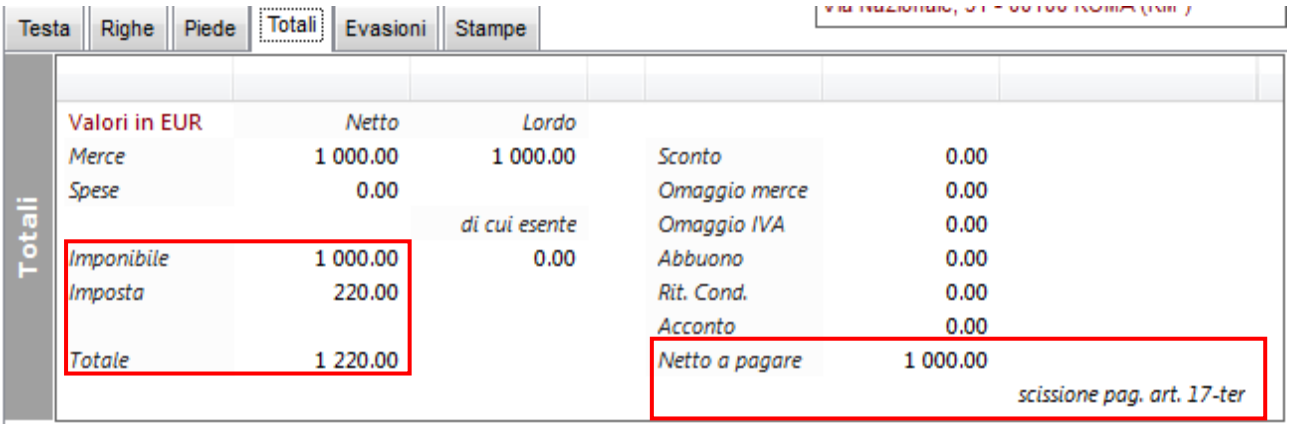

L'applicazione della scissione risulta facilmente verificabile dalla pagina di riepilogo dei totali, nel quale, oltre all'indicazione richiesta dal decreto, viene riportato un netto a pagare coerente con quanto sarà corrisposto, ovvero al netto dell'ammontare dell'imposta.

6.5 Stampa documenti

La stampa della fattura riporta l'indicazione richiesta dal decreto, ed anche se non espressamente definito, si ritiene prudenziale indicare l'articolo della norma che istituisce tale regime.

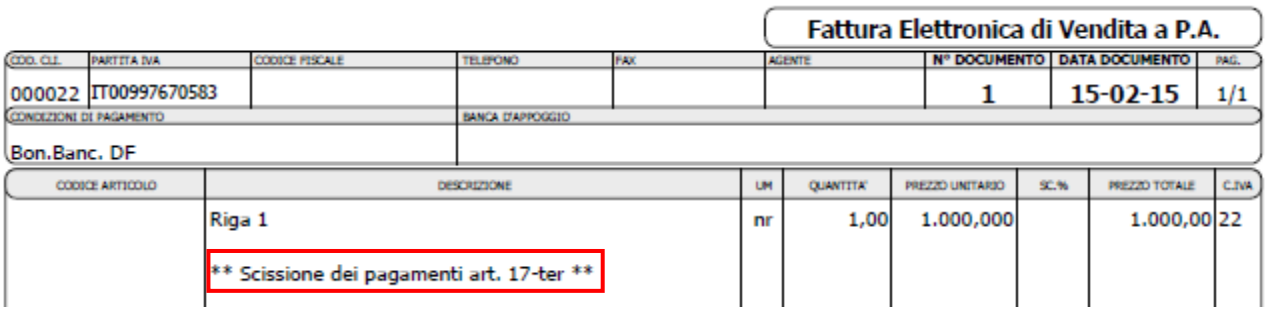

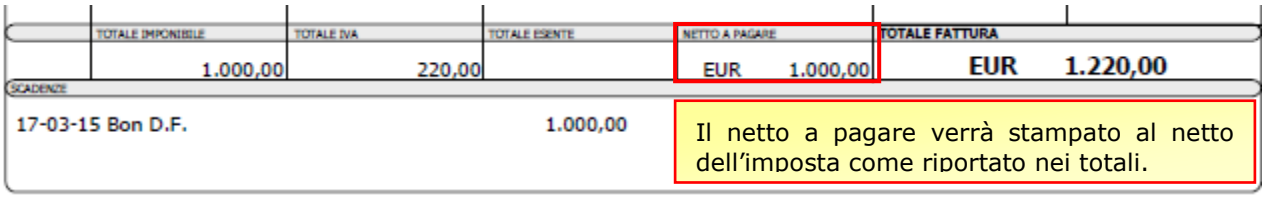

In linea generale non sarà richiesta alcuna modifica ai moduli di stampa, ma si ricorda che, in base alle modalità con cui è stato prodotto il modello di stampa, la dicitura esposta potrebbe essere riportata anziché nel corpo in punti predefiniti dall'utente. Si suggerisce, quindi, di verificarne l'esattezza e le relative dimensioni.

Si ricorda che se nel modello di stampa **NON** è presente un campo che reca la dicitura "**oDoT.DicituraIvaDifferita**" o la nuova introdotta "**oDoT.DicituraEsigibilitaIva**", l'indicazione verrà automaticamente inserita nel corpo della fattura, in alternativa verrà riportata nella posizione scelta dall'utente.

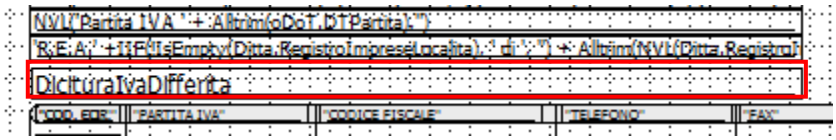

In questo caso nel modello viene inserita tra i dati di testa.

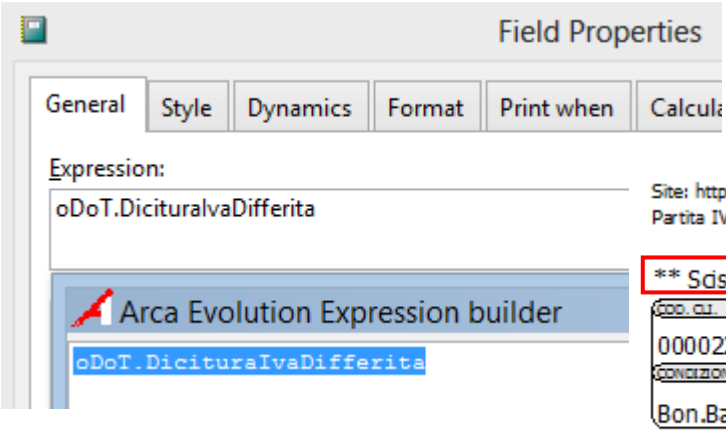

L'espressione è disponibile tra i campi dell'expression builder in fase di disegno del modello.

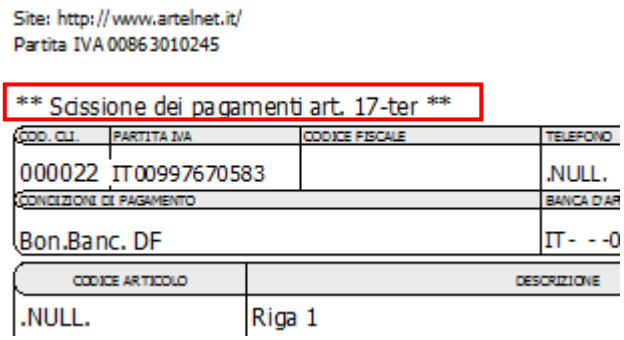

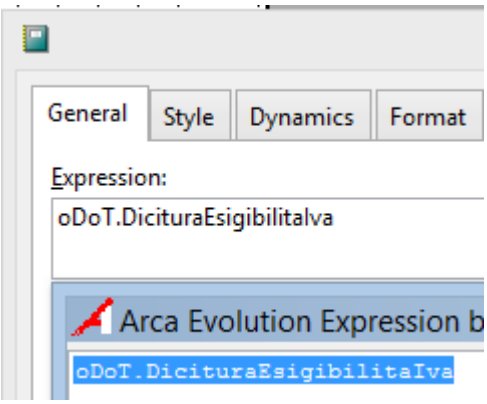

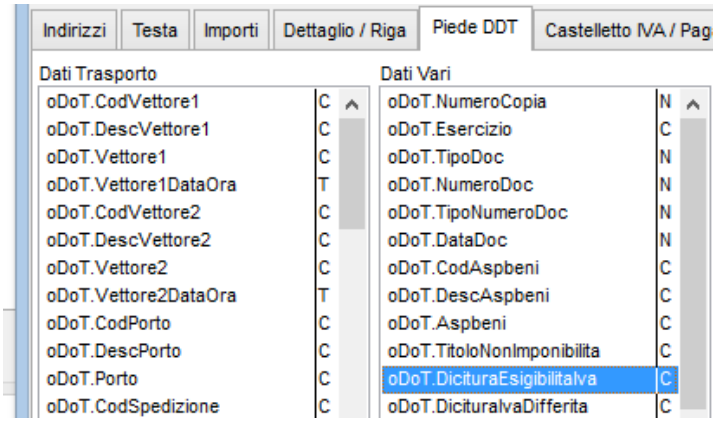

6.6 Formato fattura elettronica

Secondo quanto dettato dal nuovo formato XML della fattura elettronica, in caso di applicazione del meccanismo di scissione, verrà riportata l'indicazione "S" in corrispondenza della dichiarazione di esigibilità IVA. Contestualmente si ritiene opportuno riportare l'importo da pagare al netto dell'imposta.

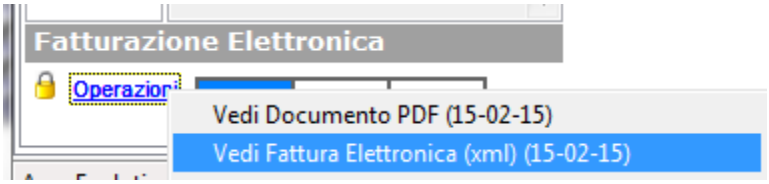

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1000.00**
Totale imposta: **220.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-03-17** (17 Marzo 2015)
Importo: **1000.00**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

6.7 Scadenziario

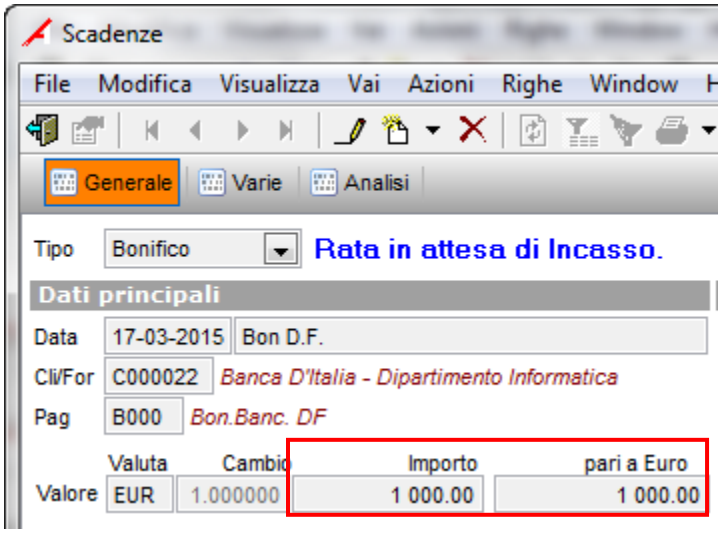

Le scadenze verranno generate in base all'importo al netto dell'imposta. Ne consegue che i relativi incassi e presentazioni di effetti saranno coerenti con l'importo corrisposto.

[C000022] Banca D'Italia - Dipartimento Risorse umane e organizzazione (IVA SPLIT)

Via Nazionale, 91 00184 - ROMA (RM)

Partita	Numero Doc.	Data Doc.	Descrizione		Importo
7 / 2015	7	15-03-15	FATTURA VENDITA (P.A.)		1.000,00
		16-05-15	INCASSO da CLIENTI	*Bon incassata il 16-05-15 - Doc. 7 del 15-03-15*	-1.000,00
				Saldo Partita 7 / 2015	**0,00**
8 / 2015	8	15-04-15	FATTURA VENDITA (P.A.)		1.000,00
		16-05-15	INCASSO da CLIENTI	*Bon incassata il 16-05-15 - Doc. 8 del 15-04-15*	-1.000,00
				Saldo Partita 8 / 2015	**0,00**
9 / 2015	9	16-05-15	FATTURA VENDITA (P.A.)		1.000,00
		16-05-15	INCASSO da CLIENTI	*Bon incassata il 16-05-15 - Doc. 9 del 16-05-15*	-1.000,00
				Saldo Partita 9 / 2015	**0,00**
				Saldo [C000022] EUR	**0,00**

6.8 Impostazioni

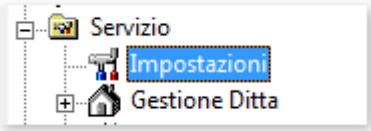

Nella sezione delle impostazioni generali di contabilità è stata introdotta una nuova voce dedicata alla definizione del conto e codice iva da utilizzare nelle registrazioni generate a fronte di un documento cui viene applicato il meccanismo di scissione.

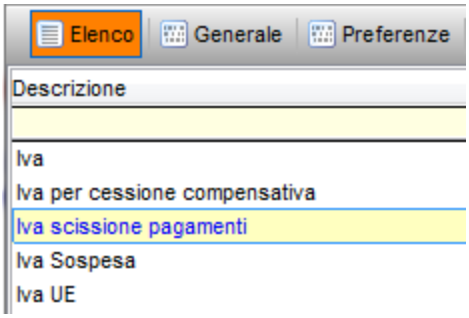

L'istituzione di tali impostazioni trova fondamento nella facoltà data all'utente di rilevare l'imposta non corrisposta in un conto apposito, disinquinando il conto iva debito ordinario, e allo stesso tempo rintracciare ed evidenziare tali operazioni attraverso un codice iva speciale nelle liquidazioni periodiche, registri iva ed eventuali stampe/analisi.

CONTO

Il codice del conto è facoltativo e nel caso sia impostato viene utilizzato per la rilevazione dell'ammontare dell'imposta nella registrazione contabile, sia per la riga iva di fatturazione che per quella di "storno". In questo modo si avrà l'opportunità di mantenere il partitario dell'iva a debito disinquinato dall'iva non corrisposta a fronte di tali operazioni. In mancanza di configurazione verrà utilizzato il conto iva debito ordinario.

Potranno essere utilizzati soltanto conti configurati come tipo "IVA".

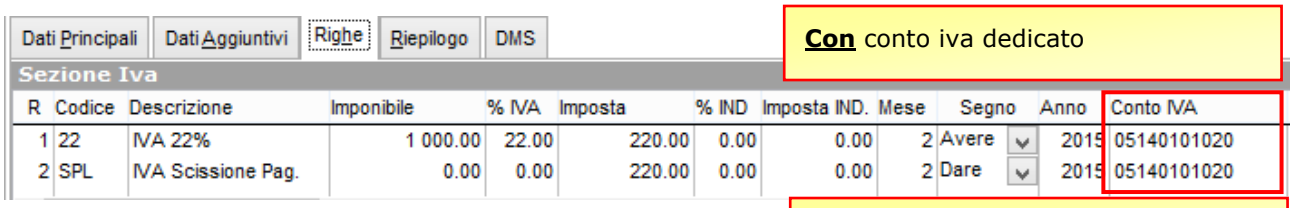

Con conto iva dedicato

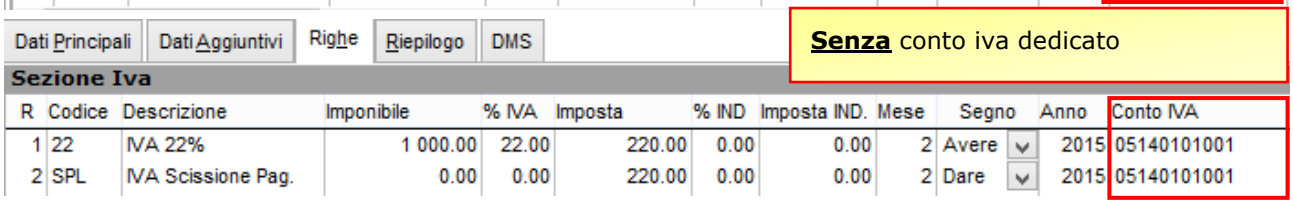

Senza conto iva dedicato

CODICE IVA

Il codice iva viene richiesto nel caso si renda necessario rilevare l'imposta di "storno" con un codice riservato, in caso contrario verranno utilizzati gli stessi codici iva di fatturazione utilizzati nel documento. Il codice iva potrà essere creato di tipo "imponibile" o "non iva" e deve necessariamente contenere l'attributo speciale "scissione pagamenti". In entrambi i casi si potrà omettere la percentuale di aliquota, che normalmente viene richiesta nel caso di codice imponibile.

Possono essere selezionati soltanto i codici iva che presentano l'opzione "scissione pagamenti".

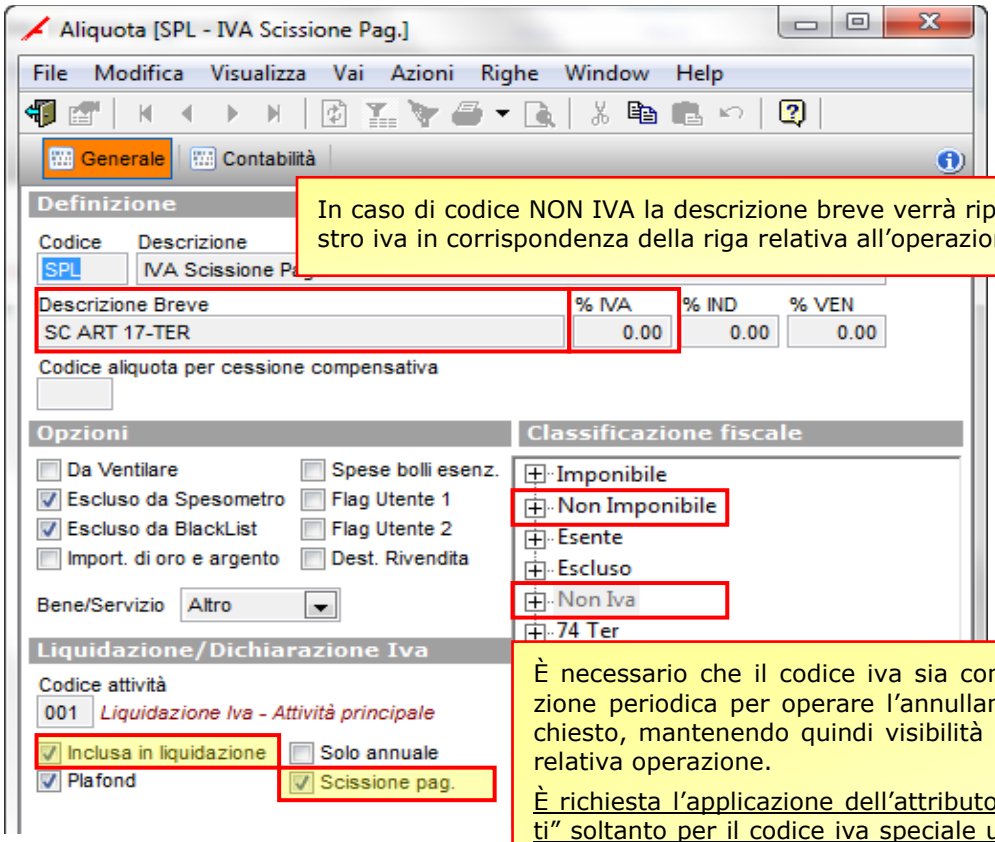

In caso di codice NON IVA la descrizione breve verrà riportata anche nel registro iva in corrispondenza della riga relativa all'operazione.

È necessario che il codice iva sia computato nella liquidazione periodica per operare l'annullamento dell'imposta richiesto, mantenendo quindi visibilità dell'imponibile e della relativa operazione.

<u>È richiesta l'applicazione dell'attributo "scissione pagamenti" soltanto per il codice iva speciale utilizzato per lo storno dell'imposta.</u>

Con codice iva dedicato

Dati ... ilogo DMS

Sezione Iva

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	Mese	Segno	Anno	Conto IVA
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	2	Avere	2015	05140101001
2	SPL	IVA Scissione Pag.	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	2	Dare	2015	05140101001

Senza codice iva dedicato

Dat ... ilogo DMS

Sezione Iva

R	Codice	Descrizione	Imponibile	% IVA	Imposta	% IND	Imposta IND.	Mese	Segno	Anno	Conto IVA
1	22	IVA 22%	1 000.00	22.00	220.00	0.00	0.00	2	Avere	2015	05140101001
2	22	IVA 22%	0.00	22.00	220.00	0.00	0.00	2	Dare	2015	05140101001

Attenzione

Si consiglia di utilizzare il codice iva speciale soprattutto per coloro che intendono esportare i movimenti contabili verso i prodotti B.Point e/o Suite Ipsoa.

6.9 Prima nota

Dal punto di vista contabile si pone l'attenzione sul fatto che l'imposta non viene corrisposta con conseguente insorgenza del credito nei confronti della PA pari al solo imponibile. Si rende, quindi, necessario procedere con la registrazione della partita pari all'imponibile e relativo storno dell'imposta al fine di non effettuarne la rilevazione nella liquidazione iva periodica. A tal proposito, si integra la registrazione contabile con una riga iva di storno che produrrà i relativi effetti nel registro, liquidazione e partitari.

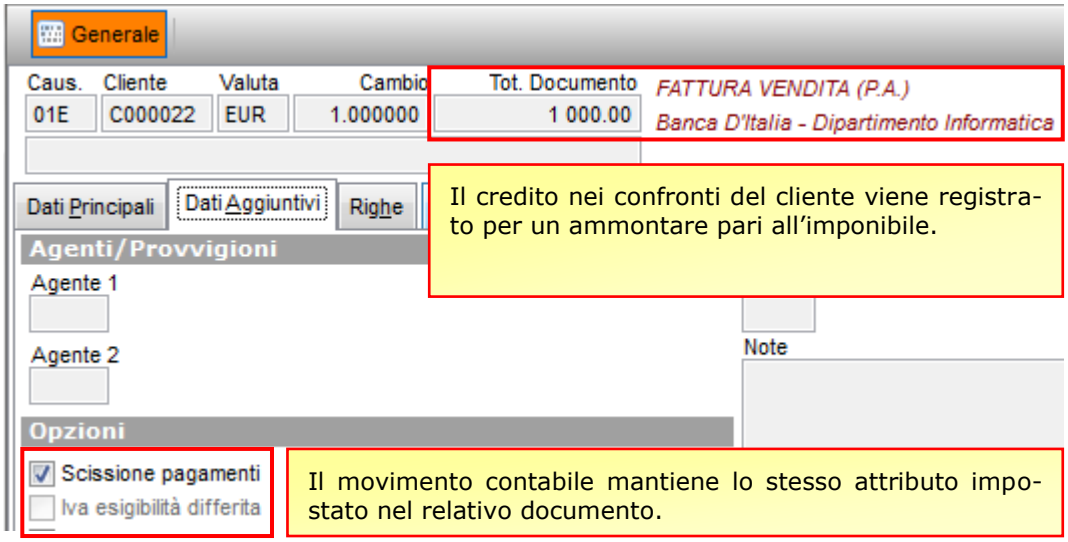

Il credito nei confronti del cliente viene registrato per un ammontare pari all'imponibile.

Il movimento contabile mantiene lo stesso attributo impostato nel relativo documento.

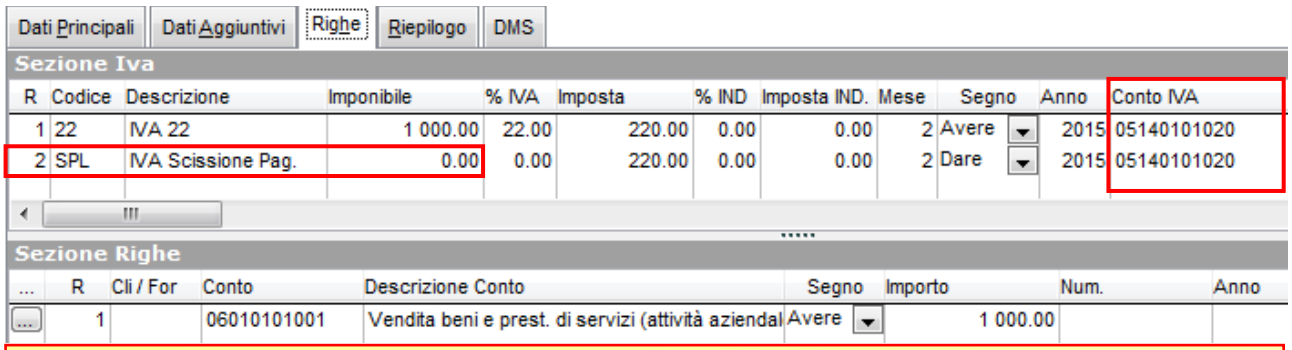

Il codice iva viene definito nelle impostazioni dopo averlo creato nella tabella delle aliquote iva.

Il conto viene definito nelle impostazioni dopo averlo creato nel piano dei conti.

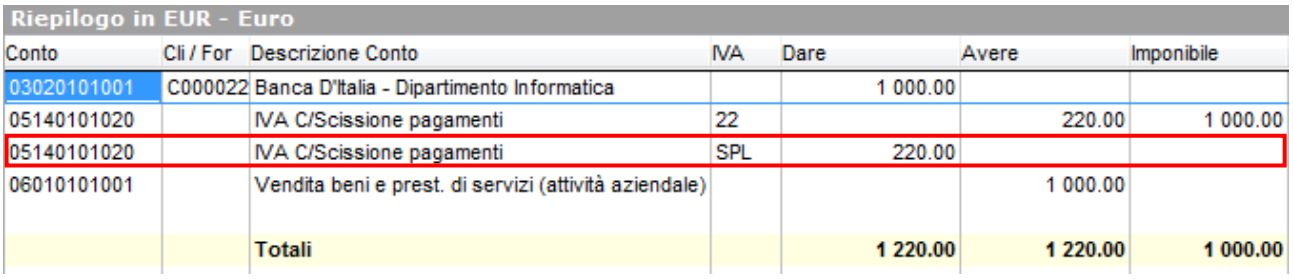

Sebbene non venga definito dal decreto un preciso meccanismo contabile per ottemperare alle richieste, si ritiene opportuno istituire un codice iva apposito nel quale far confluire l'ammontare dell'imposta non corrisposta al fine di ottenere una maggiore tracciabilità dell'operazione, nel caso fosse necessario riepilogarla in qualche stampa, analisi o interrogazione.

INSERIMENTO MANUALE

In caso di inserimento diretto in prima nota del movimento contabile, si dovranno seguire le medesime direttive descritte in precedenza come se la registrazione fosse generata dal documento. Quindi, il totale del documento viene inserito al netto, e nel caso sia impostata l'opzione di "scissione dei pagamenti" la procedura proporrà imponibili ed imposta di conseguenza.

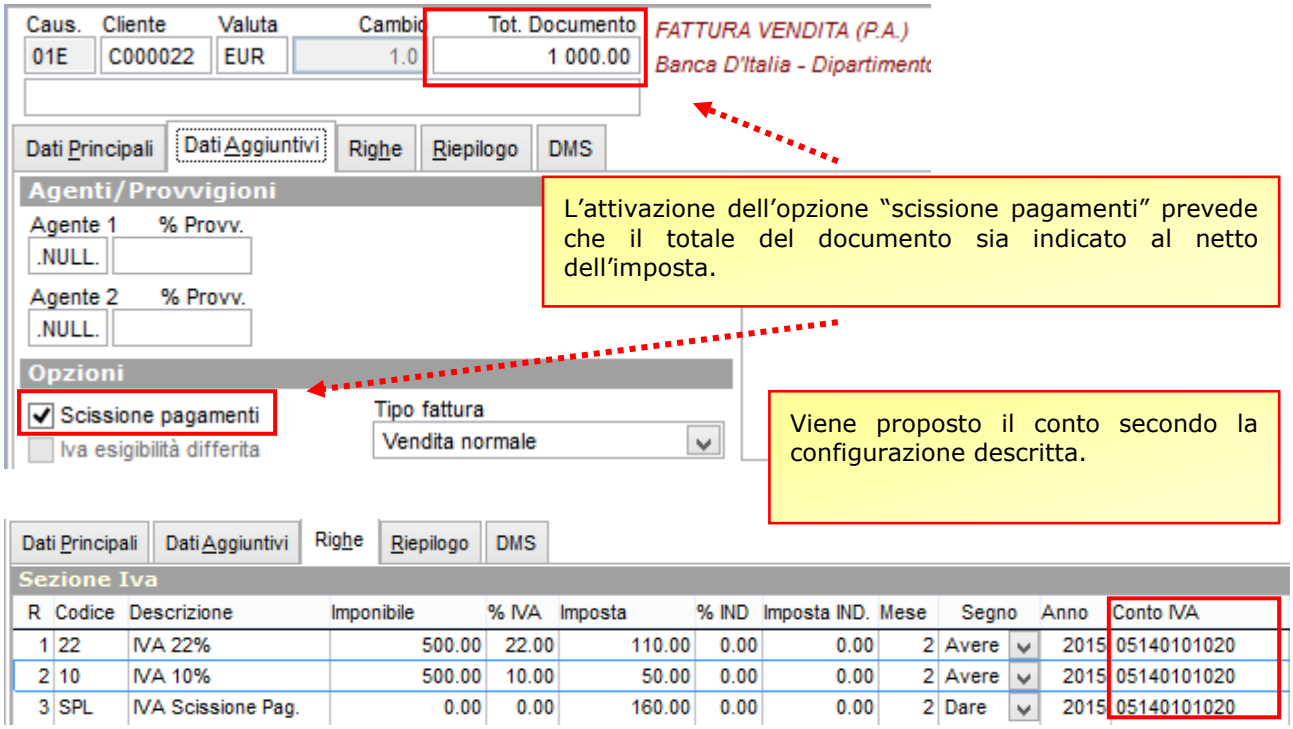

L'inserimento del codice iva di fatturazione effettuerà il calcolo dell'imponibile e dell'imposta di conseguenza e l'inserimento del codice iva speciale contrassegnato come indicato in precedenza riepilogherà l'imposta (l'imponibile non viene conteggiato) con sezionale opposto per completare l'integrazione richiesta.

6.10 Liquidazione iva

Il fondamento su cui si basa l'integrazione delle registrazioni contabili si riscontra nella necessità di rilevare nella liquidazione periodica l'imponibile dell'operazione ma senza riportare l'ammontare dell'imposta esigibile. In questo modo vengono rispettate anche le esigenze di tracciabilità delle operazioni.

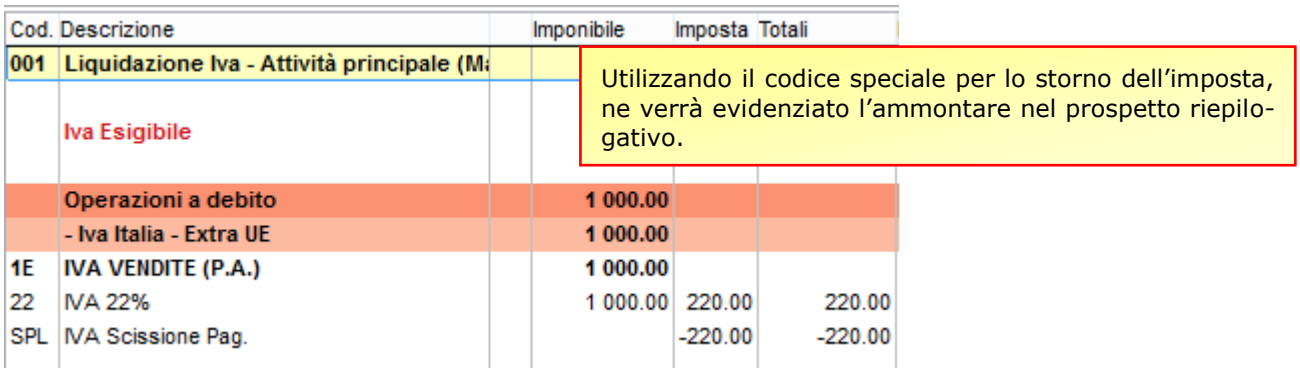

Cod.	Descrizione	Imponibile	Imposta	Totali
001	Liquidazione Iva - Attività principale (Ap			
	Iva Esigibile			
	Operazioni a debito	1 000.00		
	- Iva Italia - Extra UE	1 000.00		
1E	IVA VENDITE (P.A.)	1 000.00		
22	IVA 22%	1 000.00		

Utilizzando il codice iva di fatturazione l'ammontare dell'imposta verrà computato insieme azzerandone l'importo senza riportarne traccia.

Totali Iva

Iva detraibile	0.00
Iva esigibile	0.00
Iva	**0.00**

In ogni caso il risultato dell'operazione si traduce nell'azzeramento dell'imposta esigibile relativa alle operazioni di scissione, come richiesto dal decreto.

6.11 Registri iva

Anche per la stampa dei registri vengono riportate le medesime considerazioni in base alle quali risulta prudenziale riportare l'operazione di scissione e riepilogare l'ammontare di imponibile ed imposta in accordo con quanto riportato nella liquidazione periodica.

Registro Iva

IVA VENDITE (P.A.) 01-03-15 - 31-03-15

Riga	Num. Prot.	Num. Doc.	Data Doc.	Ragione Sociale / Descrizione	Tipo	Valuta
Registrazioni del	15-03-15					
1	7		15-03-15	C000022 Banca D'Italia - Dipartimento Risorse umane e		

:a

03-15 - 31-03-15

aluta	Tot. Doc. Val.	Totale Doc.	Imponibile	Imposta	Cod. IVA	
		1.220,00	1.000,00	220,00	22	IVA 22%
				-220,00	SPL	SC ART

6.12 Riepilogo movimenti iva

Al fine di rendere più agevola la tracciabilità delle operazioni viene estesa la sezione dei filtri nella interrogazione delle operazioni iva e relative stampe di controllo.

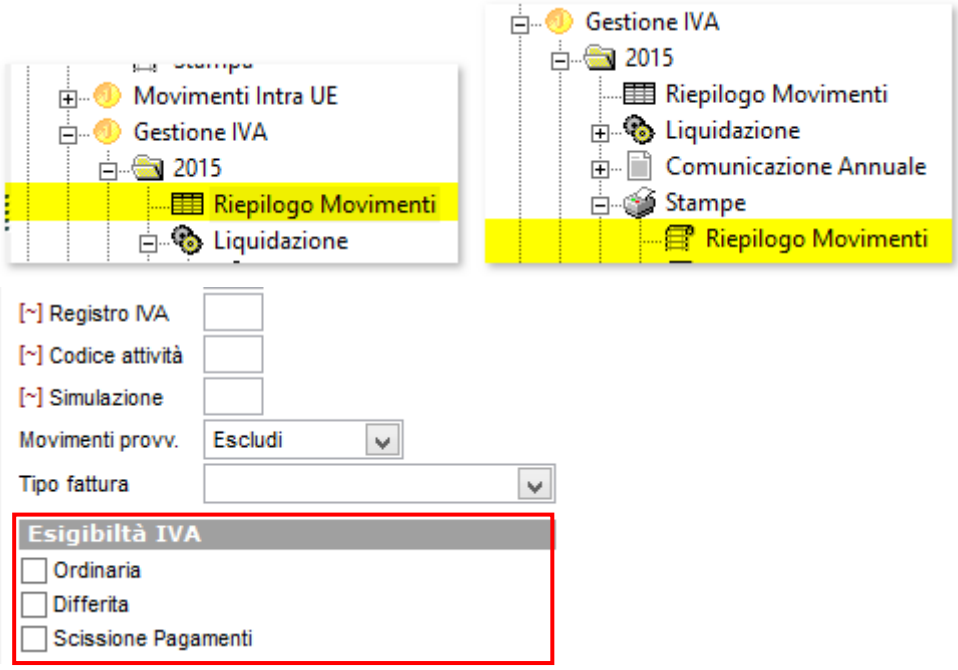

7 Rileva 1.6

7.1 Configurazione Produzione

E' stata creata una nuova maschera con la quale poter configurare la rilevazione della produzione gestita con Rileva.

7.1.1 Produzione\Configurazione

Dal treeview di Arca evolution si accede alla configurazione della produzione selezionando la voce Produzione/Configurazione.

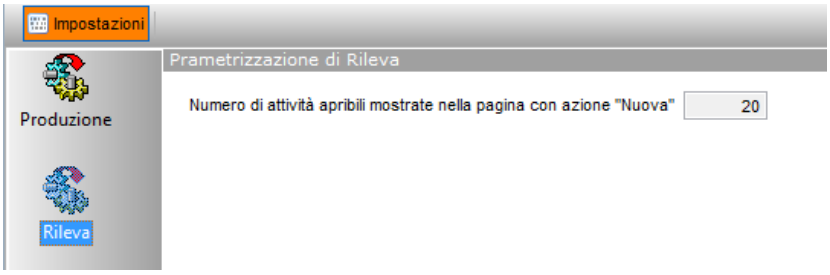

Selezionando l'icona Rileva sarà possibile impostare il parametro "Numero di attività apribili mostrate nella pagina con Azione "Nuova"" al numero di righe da visualizzare desiderato.
In questo esempio, il parametro è impostato a 20: ciò significa che, dopo che l'utente di Rileva avrà scelto la risorsa (durante l'apertura di una nuova attività), Rileva visualizzerà le prime 20 righe, anche se lascerà la possibilità di inserirne (da tastiera o barcode) una qualsiasi di quelle apribili ma non visualizzate nell'elenco delle prime 20.
Questo parametro consente di velocizzare la visualizzazione della pagina nel caso in cui le fasi apribili con l'azione Nuova siano molte e non avrebbe senso andare a cercare la fase da aprire scorrendo la lista o spaginandola.

8 Altro

8.1 Setup del Server

La finestra di download della licenza, visualizzata durante il setup della parte server, sarà mostrata come ultima operazione dell'installazione.

8.2 DMS: Conservazione Sostitutiva

La procedura di "Conservazione Sostitutiva" è stata arricchita di una pagina di filtri per poter meglio selezionare i documenti DMS da mandare in conservazione. I filtri utilizzati sono quelli presenti nella finestra di Ricerca del DMS.

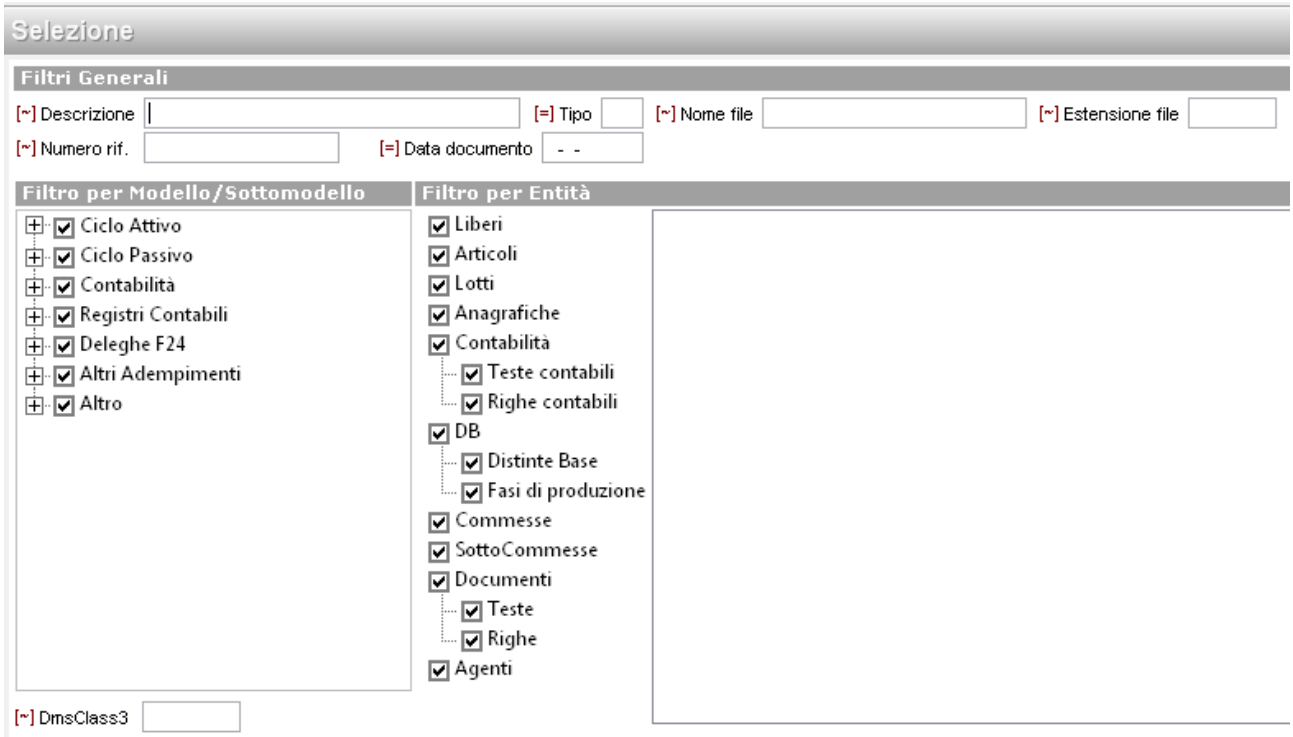

8.3 Aggiornamento Nomenclature combinate

Sono stati aggiornati gli archivi dei codici INTRA all'elenco dell'anno 2015.

8.4 Stampa aggiuntiva "PRO_Transitorio"

Tra i report abilitabili dalla sezione Servizio\Impostazioni\Preferenze alla voce "Abilita Report Aggiuntivi", è stata aggiunta la "Stampa Transitorio Fatture", accessibile dal menu Contabilità\Stampe\Brogliaccio.

Essa porta in evidenza il dettaglio delle fatture non ancora contabilizzate e, per ognuna di esse, i riferimenti al documento, imponibile, imposta e totale.

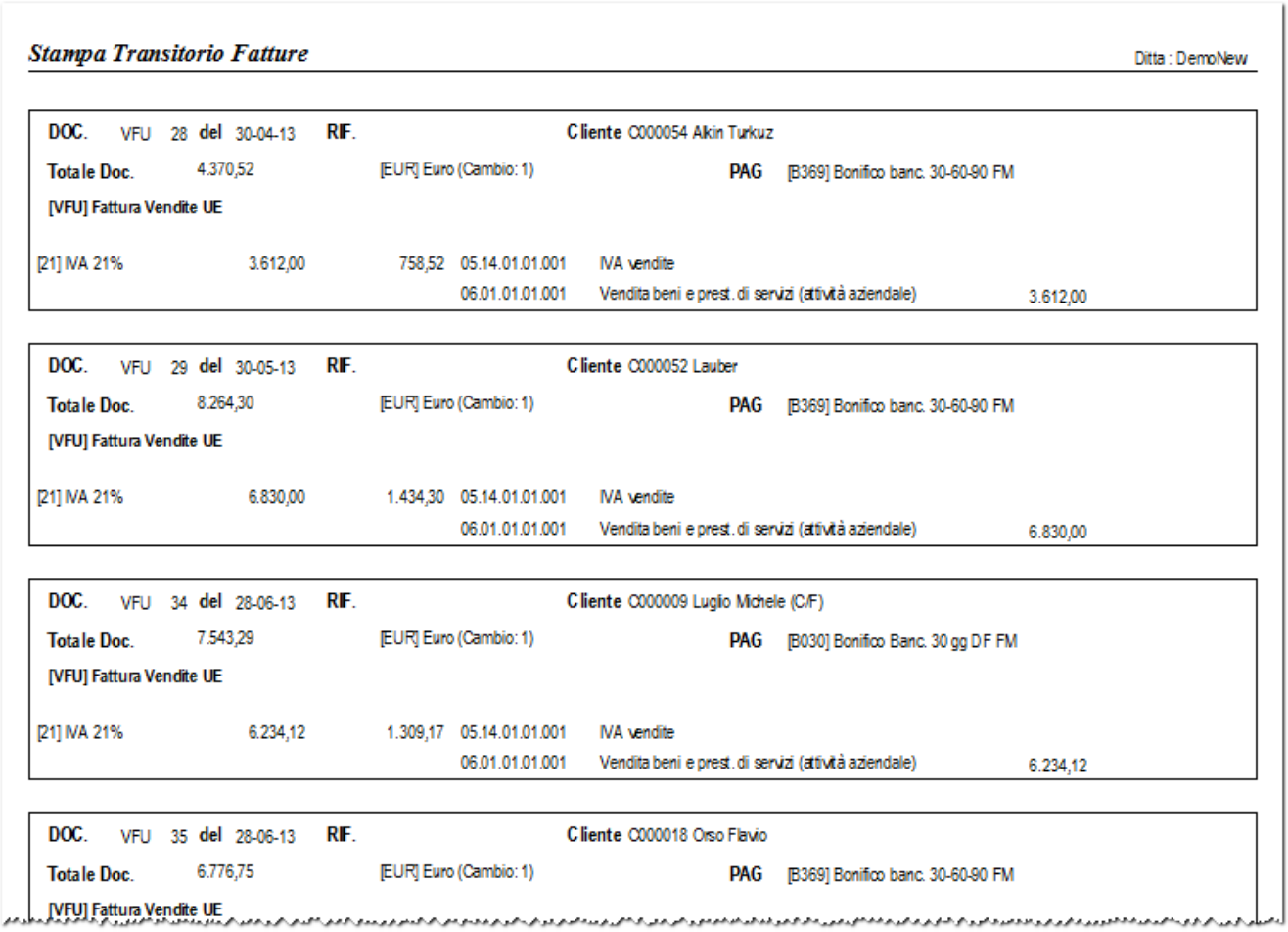

Stampa Transitorio Fatture Ditta : DemoNew

DOC. VFU 28 **del** 30-04-13 **RIF.** **Cliente** C000054 Alkin Turkuz
Totale Doc. 4.370,52 [EUR] Euro (Cambio: 1) **PAG** [B369] Bonifico banc. 30-60-90 FM
[VFU] Fattura Vendite UE

[21] IVA 21%	3.612,00	758,52	05.14.01.01.001	IVA vendite	
			06.01.01.01.001	Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)	3.612,00

DOC. VFU 29 **del** 30-05-13 **RIF.** **Cliente** C000052 Lauber
Totale Doc. 8.264,30 [EUR] Euro (Cambio: 1) **PAG** [B369] Bonifico banc. 30-60-90 FM
[VFU] Fattura Vendite UE

[21] IVA 21%	6.830,00	1.434,30	05.14.01.01.001	IVA vendite	
			06.01.01.01.001	Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)	6.830,00

DOC. VFU 34 **del** 28-06-13 **RIF.** **Cliente** C000009 Luglio Michele (C/F)
Totale Doc. 7.543,29 [EUR] Euro (Cambio: 1) **PAG** [B030] Bonifico Banc. 30 gg DF FM
[VFU] Fattura Vendite UE

[21] IVA 21%	6.234,12	1.309,17	05.14.01.01.001	IVA vendite	
			06.01.01.01.001	Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)	6.234,12

DOC. VFU 35 **del** 28-06-13 **RIF.** **Cliente** C000018 Orso Flavio
Totale Doc. 6.776,75 [EUR] Euro (Cambio: 1) **PAG** [B369] Bonifico banc. 30-60-90 FM
[VFU] Fattura Vendite UE